GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — SABATO 1° MARZO — NUM. 51

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0,25; per gli altri avvisi L. 0,30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 1 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Ufficio di Questura.

L'Ufficio di Questura del Senato avverte che saranno respinte le domande che venissero presentate per posti nel personale del Senato stesso, non essendovi alcuna vacanza.

3

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6634** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 107 articoli, del complessivo valore di stima di L. 4203,58;

Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire quattromiladuecentotre e centesimi cinquantotto (L. 4203,58).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª);

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1890.

UMBERTO

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico, da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª).*

(Articoli n. 107 pel prezzo d'estimo di lire 4,203 58).

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
1	Bologna	Bologna	Piccolo tratto di terreno descritto in catasto al n. di mappa di San Ruffillo 1684, proveniente dal Demanio pubblico come tronco di strada Nazionale abbandonata . . . . (Potrà vendersi alla signora Enrica Faccioli).	»	»	26	»	6 50
2	Cagliari	Donori	Casa sita in via Forchedda al civico n. 22 descritta in catasto al n. di mappa 1557, fraz. Q, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Ollando Antonio	»	»	»	»	9 03
3	Id.	Donigala	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2385, fraz. O, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Piludu Efisio . . .	»	40	»	»	2 38
4	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 112, 1074, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Pisanu Lorenzo . .	»	45	»	»	36 11
5	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n di mappa 733, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n 2 da Pisanu eredi fu Lorenzo .	1	08	»	»	3 70
6	Id.	Arixi	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 332, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Pinna Pasquale . . .	»	09	80	»	4 93
	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 465, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Pinna Luigi . . .	»	22	»	»	42 33
	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 338, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Pinna Maria Rita . . .	2	06	»	»	115 53
9	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 264, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Pinna Germani . . .	»	02	80	»	4 27
10	Id.	Teulada	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 9, 17 e 12 tutti, fraz A, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Rossi Chiari maritata Serra	1	90	50	»	34 72
11	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2302, fraz. V, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Pisanu Antioco . .	2	56	10	»	29 25
12	Id.	Id.	Fondo rustico ed una casa rurale descritti in catasto ai nn. di mappa 3967, fraz. A (terreni) e 4869, fraz. F (fabbricati), pervenuti al Demanio come al n. 2 da Manca Giuliana vedova Melis . .	1	14	»	»	10 01

N° d'ordine	SITUAZIONE - Provincia	SITUAZIONE - Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica - Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che serve di base per la vendita
13	Cagliari	Sorradile	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 1[2, 497 e 1[2, 465, fraz. C, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Puliga Giovanni Raimondo	1	»	»	»	11 65
14	Id.	Tuili	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 132, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Atzori Pietro . .	»	02	»	»	2 63
15	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1[3, 3184, fraz. L, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Caboni Rita . . .	»	13	33	»	23 91
16	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1582, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 2 dalla Cappella del Rosario amministrata da Cau Sisinnio	»	69	»	»	7 92
17	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1723, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Fanari avv. Antonio .	»	39	»	»	34 07
18	Id.	Villasalto	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 3199, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Porcu eredi di Priamo.	2	20	»	»	11 97
19	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4372, fraz. U, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Secci Concas Raimondo.	2	50	»	»	15 13
20	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4724, fraz. U, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Seddi Alba Antonio .	1	50	»	»	28 38
21	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1923, fraz. L, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Atzeni Sois Sebastiano .	3	»	»	»	19 65
22	Id.	Donigala	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2408, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Putzu Giuseppe . .	»	13	»	»	2 23
23	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 693, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Siddi Raffaela . .	1	94	»	»	3 33
24	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1[8, 2464, fraz. O, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Loi Salvatore .	»	33	75	»	17 »
25	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1[2, 758, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Toru Francesco. . .	1	61	»	»	9 38
26	Id.	Quartu S. Elena	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 9595 aggiudicato al Demanio in forza di Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari in data 28 novembre 1887 in danno di Canelles Don Giovanni per debiti verso lo Stato	»	33	»	»	300 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
27	Cagliari	Villasalto	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5752, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Lussu Rosa ed altri .	3	»	»	»	16 61
28	Id.	Id.	Casa descritta in catasto al numero di mappa 6694, fraz. X, pervenuta al Demanio come al n. 2 da Lussu Ignazio . . .	»	»	»	»	32 89
29	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 3467, fraz. M, e 6017, fraz. U, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Melis Murtas Luigi.	4	40	»	»	28 01
30	Id.	Donigala	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 429, parte, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Toru Giovanni.	»	60	»	»	2 36
31	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1/2, 1860, fraz. N, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Ulsai Raimondo	»	19	50	»	29 98
32	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 3/4, 483, fraz. A, e 2003, fraz. N, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Pisanu Antonio	»	87	50	»	12 30
33	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2445, fraz. M, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Corrias Pasquale . .	2	»	»	»	36 20
34	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1/2, 1602, fraz. M, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Dessi Felice Ignazio	»	30	»	»	12 01
35	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 351, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Melis Daniele . .	1	32	»	»	6 41
36	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 632, parte, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Muntoni Minnio	2	40	»	»	4 37
37	Id.	Sestu	Casa civile descritta in catasto al numero di mappa 4743, fraz. Z, pervenuta al Demanio come al n. 2 da Scalas Antonio Efisio .	»	07	50	»	4 72
38	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 58, fraz. A, e 464, fraz. C, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Spiga Giuseppe	2	15	75	»	43 69
39	Id.	Id.	Casa sita in via S. Antonio descritta in catasto al numero di mappa 2837, parte, fraz T, pervenuta al Demanio come al n. 2 da Zoncheddu Priamo	»	»	»	»	6 49
40	Id.	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2421, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Melis Enrico. . .	»	83	40	»	54 05
41	Id.	Maracalagonis	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2353, fraz H, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Fanti Farci Giovanni .	1	28	»	»	54 88

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
42	Cagliari	Sestu	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1/8, 3294, fraz. V, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Picciau Francesco	»	11	25	»	4 32
43	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 401, fraz. C, e 1306, fraz. H, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Zuddos Efisio.	1	44	»	»	31 54
44	Id.	Mandas S. Andrea	Casa rurale descritta in catasto al numero di mappa 1479, fraz. G, pervenuta al Demanio come al n. 2 da Fanunza eredi fu Efisio	»	09	80	»	3 70
45	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 361, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Manca Adamo . .	»	20	»	»	3 56
46	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 116, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Manca Francesco . .	»	20	»	»	7 91
47	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1/3, 1233, fraz. P, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Melis Giovanni.	2	63	24	»	114 90
48	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 327, fraz D, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Tuveri eredi fu Raimondo	»	20	»	»	11 80
49	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 130, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Usai Efisio . . .	1	»	»	»	7 43
50	Id.	Villasalto	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1/2, 6488, fraz. U, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Cappai Antonio	1	40	»	»	74 13
51	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4507, fraz. X, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Gessa Salvatore . .	2	»	»	»	101 85
52	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 686, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Lussu Antonio . .	»	70	»	»	10 03
53	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 2440, fraz. S, e 1/2, 2986, fraz. G, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Congiù Salvatore.	5	70	»	»	89 78
54	Id.	Pirri	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 58, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Picciau Monserrato vedova Sollai	»	09	10	»	4 62
55	Id.	Assemini	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1234, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Mereu Francesco. . (Potrà vendersi al signor Mameli Vincis Salvatore).	»	15	»	»	30 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
56	Cagliari	Villaspeciosa	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 110, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Orrù Ignazio . .	»	20	»	»	6 50
57	Id.	Villasalto	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 1422, fraz. G, e 1989, fraz. L, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Agus Salvatore	»	75	»	»	23 27
58	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 3/5, 6070, fraz. U, e 6046, fraz. U, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Cappai Michele	2	42	»	»	23 11
59	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 1/3, 5079, fraz F, 1/4, 2525, fraz. T, 1/4, 2622, fraz. T, 1/8, 2921, fraz. G, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Agus Michele . .	2	49	17	»	17 32
60	Id.	Tertu	Fondo rustico ed una casa descritti in catasto ai nn. di mappa 2811, fraz. B (terreni), e 3491, fraz. E (fabbricati), pervenuti al Demanio come al n. 2 da Murgia Antonio	»	17	20	»	25 15
61	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 633, fraz. A, e 1287, fraz. A, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Pattori Priamo ed Atzori	»	45	»	»	25 03
62	Id.	Assemini	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2130, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Mereu Sanna Giovanni .	»	03	»	»	32 26
63	Id.	Donori	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1281, fraz. P, e 1594, fraz. O, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Garau eredi fu Luigi	»	34	»	»	27 02
64	Id.	Ruinas	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 172, fraz. A, 85, fraz. A, 125, fraz. A, e 168, fraz. A, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Caddeo Antonio	2	04	»	»	14 51
65	Id.	Tertenia	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1/4 70, 1/4 1777, 1/4 171 e 1/6 2706, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Leoni Ambrogio	2	72	75	»	44 35
66	Id.	Settimo S. Pietro	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 2498, fraz. G, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Fanti Giovanni . .	»	10	»	»	12 92
67	Id.	Suelli	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1208[1], fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Pippia Antonio . .	»	31	»	»	38 09
68	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1350 parte, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Sollai eredi fu Raffaello	1	10	»	»	158 72
69	Id.	Ballao	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1155. fraz. T, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Piga Salvatore . .	»	45	»	»	10 12

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
70	Cagliari	Ballao	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 213 1593, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Meloni Francesco .	»	40	»	»	2 65
71	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1225, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 8 da Melis Giuseppe . .	»	20	»	»	6 25
72	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 228, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Melis Marianna . .	1	94	»	»	72 70
73	Id.	S. Nicolò Gerrei	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 818, fraz I, pervenuto al Demanio come al n 2 da Lussu Rosa ved. Coppai	1	20	»	»	11 48
74	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 139, fraz B, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Maxia Nicolò. . .	1	30	»	»	10 42
75	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 120, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Orrù Agus Luigi . .	»	35	»	»	2 29
76	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1090, fraz. O, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Puliga Pietro. . .	»	35	»	»	4 »
77	Id.	Sestu	Casa sita in via Argiolas descritta in catasto al n. di mappa 4564, fraz. F, pervenuta al Demanio come al n. 2 da Piga Efisio .	»	»	»	»	3 19
78	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3246, fraz. V, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Piga Milano . . .	»	07	»	»	4 13
79	Id.	Terzu	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 755, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Pilleri Giovanni . .	»	74	»	»	4 71
80	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1308, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Porcu Francesco . .	»	19	50	»	3 61
81	Id.	S. Nicolò Gerrei	Fonda rustico descritto in catasto al numero di mappa 676, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Aresu Michele . .	»	60	»	»	2 71
82	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 323, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Aresu Francesco . .	»	30	»	»	2 50
83	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 123, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Ascedu Pelia Salvatore.	1	40	»	»	2 73
84	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1267, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Garau Giovanni . .	»	07	»	»	3 58

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
85	Cagliari	Barisardo	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 1147 e 1148, fraz. I, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Loi Cabiddu Antonio.	2	36	»	»	30 45
86	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto coi numeri di mappa 413, fraz. B, e 2214, fraz. M, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Stecchino Daniele.	1	58	»	»	46 81
87	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 2366 e 2355, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Auguis Antonio	4	15	»	»	17 99
88	Id.	Sestu	Fondi rustici ed una casa descritti in catasto ai numeri di mappa 1939, fraz. O, 3674, 3678, 3681 e 3683 in fraz. V (terreni) e 4462, fraz. Z (fabbricati), pervenuti al Demanio come al n. 2 da Orrù Giuseppe	1	50	»	»	25 21
89	Id.	Gonnosnò	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1631, fraz. H, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Atzei Francesco	»	98	»	»	11 61
90	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1633, fraz. I, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Conca Angelo	»	87	»	»	11 26
91	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 828, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Maxia Aunica	»	46	50	»	32 62
92	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1197, fraz. G, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Olla Marco	»	15	»	»	4 58
93	Catanzaro	Parghelia	Casa sita in via Ponte al civico n 253, frazione di Zaccanopoli, descritta in catasto all'art. 375 del Registro Partite, pervenuta al Demanio come al n. 2 da Mazzeo Pasquale (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	10 »
94	Chieti	Giuliano Teatino	Tre fondi rustici ed una casa piccola, colonica, sita in contrada Piano Montanaro e Arenella descritti in catasto allo art. 829 (già all'art. 1014), sez. D, n. 96, 97, 121 e parte dei nn. 225, 226, 227 e 229 aggiudicati al Demanio in forza di Sentenza del Tribunale Civile di Chieti, in data 24 settembre 1888, in danno di Fizzani Nicola Adamo per debiti verso lo Stato.	»	88	32	»	700 »
95	Foggia	Lucera	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 7363, sez. B, n. 24, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Ritucci Antonia ved. Sorcillo	1	06	99	»	42 52
96	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 8156, sez. B, n 866, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Ricciardi Raffaele e Luisa.	»	76	12	»	48 27
97	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 7538, sez. B, n. 24, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Selvaggio Francesco Antonio	1	13	16	»	48 79

Nº d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
98	Foggia	Lucera	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 7683, sez. A, n. 164, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Tolve Raffaello. . .	»	80	24	»	34 02
99	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 7384, sez. B, n. 864, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Rongioletti Anna Rosa .	1	25	51	»	43 64
100	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 6322, sez. C, n. 119, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Conte Maria . . .	»	88	47	»	29 31
101	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 7143, sez. B, n. 22, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Papa Alessandro . .	1	04	93	»	52 43
102	Roma	Cori	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 959, sez IV, pervenuto al Demanio come al n. 2 dalla Sagrestia di S. Caterina in Cori.	1	02	40	»	115 »
103	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 468, 690 e 1399, sez. V, pervenuti al Demanio come al n. 2 da Polidori Francesco ed altri.	2	84	90	»	500 »
104	Id.	Norma	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2161, sez. I, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Stivali Arcangelo e Collinvitti Beatrice	»	23	»	»	60 »
105	Id.	Caprarola	Fondo rustico descritto in catasto ai numeri di mappa 2090 e 2171, sez. 2ª, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Andreoli Maria.	1	42	70	»	40 »
106	Sassari	Alghero	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 469, fraz. G, pervenuto al Demanio come al n. 2 da Ballula Vittoria ved. Rugin	»	21	»	»	40 »
107	Trapani	Alcamo	Casa sita in via Senia civico n. 9 descritta in catasto all'art. 4596, (già 1969) ed al numero di mappa 4256, pervenuta al Demanio come al n. 2 da Lipari Gaspare.	»	»	»	»	128 »
			Totale L. . . .	. .	. .	. .		4,203 58

Roma, addì 27 gennaio 1890.

Visto: *d'ordine di S. M. il Re, il Ministro delle Finanze*
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero 6641 (Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 7 della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3a);

Sentito il parere del Comitato amministrativo della Regia Scuola pratica di agricoltura di Piedimonte di Alife;

Udito l'avviso del Consiglio per l'istruzione agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati il regolamento ed i programmi d'insegnamento per la Scuola pratica di agricoltura in Piedimonte di Alife, visti d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO ORGANICO E DISCIPLINARE

APPROVATO CON R. DECRETO 2 FEBBRAIO 1890, N. 6641 (SERIE 3a)

I.

Istruzione.

Art. 1. L'istruzione nelle Scuole pratiche di agricoltura ha per fondamento principale l'esercitazione continuata nei lavori del campo e delle industrie rurali, avvalorata convenientemente da lezioni teorico-pratiche.

Art. 2. L'istruzione è impartita in un corso di tre anni. Potrà aggiungersi, quando particolari condizioni lo richieggano, un anno complementare al corso ordinario, in conformità di speciale regolamento.

Art. 3. Le lezioni versano sugli elementi:

a) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, del disegno, della computisteria e della calligrafia;

b) delle scienze fisiche e naturali;

c) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attinenti;

e debbono essere svolte in conformità degli uniti programmi.

Art. 4. Gli orari delle lezioni e dei lavori debbono corrispondere al regolare avviamento dell'istruzione ed all'opportunità delle stagioni.

Le lezioni hanno principio col novembre e terminano col luglio. Il mese che precede gli esami è destinato ad esercitare gli allievi nelle ripetizioni.

Terminati gli esami, gl'insegnanti possono assentarsi per trenta giorni dalla Scuola, in modo però che il regolare andamento di essa non abbia a risentire danno in alcuna sua parte. A questo effetto il direttore farà, in tempo opportuno, al Ministero le convenienti proposte, dopo che siano state discusse in adunanza speciale dal Consiglio didattico.

Nel periodo in cui cessano le lezioni, gli alunni possono avere il permesso di recarsi in famiglia per quindici giorni senza che ciò dia verun diritto a riduzione di retta o di tassa.

II.

Amministrazione della Scuola.

Art. 5. All'Amministrazione della Scuola sopraintende un Comitato composto di due delegati del Governo, di un delegato della provincia di Caserta e di un delegato del comune di Piedimonte d'Alife.

Il direttore esercita le funzioni di segretario ed ha voto nel Comitato.

I consiglieri effettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge il suo presidente, che dura in ufficio 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 6. Spetta al Comitato amministrativo, oltre le attribuzioni che sono date ad esso dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1885 sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura,

a) rappresentare la Scuola nelle attinenze amministrative verso i corpi morali contribuenti;

b) concedere agli allievi i premi, confermare le pene e sottoporre altresì all'approvazione del Ministero il conferimento dei posti semigratuiti, e delle ricompense a tenore dell'articolo 32;

c) far conoscere al Ministero le nomine eseguite del personale tecnico inferiore e di quello di servizio;

d) presentare al Ministero, entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della Scuola;

e) provvedere al servizio sanitario e religioso.

Art. 7. Le deliberazioni del Comitato non sono valide, se non interviene la maggioranza dei membri e se non sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 8. Sono particolari attribuzioni del presidente del Comitato:

a) convocare e presiedere il Comitato amministrativo;

b) rappresentare il Comitato in tutti gli atti amministrativi e giudiziari;

c) sopra proposta del direttore della Scuola, provvedere alle supplenze temporanee, che non oltrepassino i 15 giorni, così degli insegnanti come del personale tecnico e di vigilanza, dandone avviso al Ministero;

d) sospendere, in caso di bisogno, su proposta del direttore, il personale tecnico inferiore e quello di servizio, dandone avviso al Ministero;

e) concedere, sentito il direttore, permessi straordinari di assenza personale, quando non eccedano i 10 giorni dandone notizia al Ministero.

Art. 9. In caso d'impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere da lui designato.

Le adunanze ordinarie del Comitato amministrativo si tengono ogni mese, e le straordinarie ogni qualvolta il presidente lo creda necessario, o due consiglieri ne facciano domanda.

Dei verbali deve essere inviata copia al Ministero.

Art. 10. Spetta al segretario tenere il carteggio d'ufficio, compilare i verbali delle adunanze e conservare il corrispondente registro.

III.

Personale della Scuola.

Art. 11. Il personale superiore della Scuola si compone:

a) di un professore che insegna gli elementi dell'agraria, della zootecnia, delle arti ad esse attinenti, della geometria pratica applicata alle misure ed alle livellazioni del terreno, e della computisteria;

b) di un professore che insegna gli elementi delle scienze fisiche e naturali e del disegno;

c) di un maestro e censore di disciplina, che insegna gli elementi di lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica e geometria e della calligrafia.

La nomina del personale superiore è fatta con Decreto Reale; con decreto Ministeriale si provvede alla sua destinazione.

Con particolare incarico sarà provveduto agli esercizi militari.

Ove occorra potrà essere affidato ad altre persone l'incarico d'insegnare alcune delle materie sopra indicate.

Uno degli insegnanti è incaricato con decreto ministeriale della direzione della Scuola e riceve a tal uopo l'indennità da stabilirsi entro i limiti fissati dalla ricordata legge del 6 giugno 1885.

Art. 12. Il professore d'agricoltura prepara il bilancio preventivo dell'azienda, cura la esecuzione dei lavori campestri e industriali e degli esperimenti, e fa registrare di giorno in giorno tutte le particolarità tecniche dell'azienda.

Direttore.

Art. 13. Il direttore ha il governo didattico, tecnico, disciplinare della Scuola, e deve informarlo a tutte le buone pratiche e regole che valgano a rendere efficace l'opera istruttiva ed educativa, e ad assuefare i giovani al vivere parco ed ordinato, conforme in tutto alla loro condizione e alla qualità delle occupazioni cui sono destinati.

Presiede al Consiglio didattico in conformità dell'articolo 16.

Cura che la disciplina sia rigorosamente mantenuta, distribuendo in modo preciso i vari uffizi che ad essa si attengono.

Cura che sieno tenuti esattamente gli inventari di ogni sorta, i libri computistici, i registri d'iscrizione e i registri scolastici degli alunni.

Pubblica, di mese in mese, nell'albo della Scuola i voti che ciascun alunno riporta nella condotta, nello studio e nel profitto; e dà pure questi ragguagli, di mese in mese, alle famiglie degli alunni o a chi per qualche titolo tenga luogo di esse.

Entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico manda al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della Scuola, dandone comunicazioni al Comitato amministrativo.

Aiuto-direttore.

Art. 14. L'aiuto-direttore coopera col direttore nella amministrazione e nel regolare andamento dell'azienda e del Convitto, gli presta mano nella computisteria, nel carteggio ed in qualunque incarico attinente sempre all'azienda. In caso di assenza del direttore ne fa le veci, salvo che il Ministero non disponga altrimenti. Ha in consegna il materiale scientifico del proprio gabinetto ed è responsabile della sua buona conservazione.

Censore-maestro.

Art. 15. Ha l'obbligo di curare in particolare modo la disciplina e l'educazione morale e civile degli alunni, di vigilarli costantemente, tranne quando essi sieno determinatamente soggetti alla particolare dipendenza di altre persone.

Tiene i conti del convitto, i registri scolastici e il registro particolare delle spese degli alunni, compilandone ogni tre mesi un estratto da mandarsi alle famiglie o a chi ne tiene luogo.

Consiglio didattico.

Art. 16. Il direttore, l'aiuto-direttore, il censore-maestro e gli incaricati d'insegnamenti tecnici speciali compongono il Consiglio didattico, del quale è presidente il direttore, e segretario il censore-maestro.

Le adunanze ordinarie si tengono mensilmente e le straordinarie tutte le volte che ne sorga il bisogno; e dei verbali è inviata copia al Ministero.

Art. 17. Spetta al Consiglio di preparare gli orari, rivedere i programmi che ciascun insegnante compila in applicazione dei programmi ministeriali; e applicare o proporre i premi e le punizioni in conformità dell'articolo 32.

Capo coltivatore.

Art. 18. Fa parte del personale inferiore il capo-coltivatore, le cui attribuzioni sono:

a) attendere alla esecuzione di tutti i lavori, secondo gli ordini del direttore, e prendere parte a quelli che gli sono commessi;

b) ammaestrare gli allievi nei lavori stessi, e vigilarli con ogni diligenza;

c) sopraintendere a tutti gli operai e ai coloni;

d) registrare tutte le opere prestate dagli alunni e dagli operai, e tenere anche nota accurata dell'esito di tutti i lavori;

e) curare la conservazione del materiale e dei capitali, che gli si affidano con atto di regolare consegna.

Sotto-capo coltivatore.

Art. 19. Potrà anche esservi un sotto-capo coltivatore, specialmente incaricato di attendere alla stalla e alle coltivazioni, coadiuvare e surrogare occorrendo il capo coltivatore nel suo ufficio e nel disimpegno di tutte le altre incombenze relative all'azienda agraria, che gli potranno venire affidate dal direttore.

IV.

Alunni.

Art. 20. Gli alunni sono interni ed esterni.

Il loro numero dei primi è limitato così dalla capacità del casamento, come dalle esigenze dell'istruzione pratica; però, salvo casi eccezionali, non può eccedere quello di 45.

Art. 21. Per l'ammissione dei convittori occorre che essi:

a) provengano di preferenza da famiglia campagnuola;

b) abbiano età non inferiore a 14 anni, nè superiore a 17;

c) presentino certificati di buona condotta, di sana costituzione fisica, di vaccinazione o sofferto vaiuolo;

d) posseggano almeno l'istruzione che s'impartisce nelle prime tre classi elementari;

e) sieno forniti di quel corredo che è determinato nella tabella approvata dal Comitato amministrativo.

Art. 22. La famiglia dell'alunno, o chiunque assuma l'impegno dell'istruzione del medesimo, deve obbligarsi validamente a pagare a bimestri anticipati la retta che verrà determinata annualmente a norma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, e che sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposito avviso del Comitato amministrativo. Sarà del pari stabilita la somma da depositarsi per le minute spese.

Art. 23. All'ammissione degli alunni esterni sono applicate le norme stabilite nell'articolo 21 ai capoversi *a*, *b*, *c* e *d*. Essi debbono pagare eziandio un'annua tassa, che sarà fatta conoscere nel modo di cui sopra, siano o no della Provincia in cui risiede la Scuola.

Art 24. Gli alunni ammalati sono visitati dal medico della Scuola.

Solo in caso di malattia grave le famiglie possono chiamare altro medico, sostenendo però le spese di cure, vigilanza, ecc.

Disciplina degli alunni.

Art. 25. Gli alunni sono divisi in squadre guidate da un capo e sotto-capo, scelti fra i più capaci e diligenti.

Art. 26. Oltre il permesso, considerato nell'ultimo capoverso dell'articolo 4, non si concedono vacanze agli alunni. Si può solo consentire una breve assenza, quando essa sia necessaria per gravi e urgenti ragioni di famiglia, debitamente comprovate.

Art. 27. Tutti gli alunni convittori indossano un abito uniforme, approvato dal Ministero.

Tutti gli esterni vestono nella Scuola un camiciotto da fatica con berretto parimenti uniforme.

Art. 28. Sono vietate le manifestazioni collettive degli alunni di qualsiasi natura siano.

E' pur vietato ad essi d'aver seco denari, armi, libri estranei alla propria istruzione, e di fare atti o dir parole che disconvengano in qualsiasi modo alla retta educazione e alla buona creanza.

Art. 29. Tutti gli alunni indistintamente sono obbligati alla esatta osservanza, non solo delle norme contenute nel presente regolamento, ma eziandio di tutte quelle altre che saranno prescritte dal direttore per la disciplina nella Scuola e nel convitto.

Premi e castighi.

Art. 30. Agli allievi che, oltre ad adempiere i propri doveri, sono segnalati per esemplare condotta e profitto, si danno premi di vario grado, cioè:

a) lode in presenza della classe;

b) note di merito nei registri mensili e sulle carte di ammissione;

c) posto di onore in classe;

d) grado di capo e sotto-capo squadra;

e) libri di studio, strumenti rurali, e libretti della Cassa di risparmio a fine d'anno scolastico.

Quando il bilancio della Scuola lo consenta, potrà essere conceduto un posto semi-gratuito per l'anno scolastico successivo, a quei due fra gli alunni che maggiormente si saranno segnalati negli esami alla fine del 1° e del 2° anno di corso. Tale concessione è revocata qualora l'alunno non prosegua a dar buona prova di sè nell'adempimento di tutti i suoi doveri.

A queste medesime condizioni, e come ricompensa particolare del lavoro, potrà essere conceduta altresì una somma di danaro in libretti della Cassa di risparmio. Questi libretti, come pure gli altri indicati alla lettera *e*, saranno consegnati agli alunni dopo che avranno conseguita la licenza, salvo che non debbano abbandonare prima la Scuola per cagioni indipendenti dalla loro condotta.

La premiazione a fine d'anno sarà fatta pubblicamente alla presenza del Comitato amministrativo e delle Autorità del luogo.

Art. 31. Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti a questi castighi:

a) rimprovero dell'insegnante o del censore, in privato o in pubblica classe;

b) note di demerito sui registri e sulla carta di ammissione;

c) rimprovero del direttore prima in privato e poi in classe;

d) rimozione dai gradi;

e) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci;

f) ammonizione innanzi alla scolaresca fatta dal presidente del Comitato d'amministrazione;

g) allontanamento dalla Scuola;

h) espulsione.

Art. 32. È attribuita al Consiglio didattico la facoltà di applicare i premi segnati alle lettere *b*, *c*, *d*, e le pene alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*.

La premiazione segnata alla lettera *e*, come pure le pene prescritte alle lettere *f*, *g*, *h*, sono proposte dal Consiglio didattico e confermate dal Comitato amministrativo. L'approvazione del Ministero è necessaria per l'applicazione della pena segnata alla lettera *h*.

Il conferimento dei posti semigratuiti e della ricompensa, di che al 2° e al 3° capoverso dell'articolo 30, è sottoposto dal Comitato amministrativo all'approvazione del Ministero.

V.

Esami.

Art. 33. Gli esami sono di ammissione di promozione e di licenza.

Art. 34. Gli esami d'ammissione hanno luogo nel mese di ottobre, e comprendono le prove sulla istruzione elementare indicata alla lettera *d* dell'articolo 21.

Art. 35. Gli esami di promozione hanno due sessioni: l'una ordinaria in agosto; l'altra di riparazione in settembre.

Chi però nella sessione ordinaria fallisce in più di tre materie, deve ripetere l'anno.

Art. 36. Chi, dopo avere ripetuto l'anno, non ottiene l'idoneità in tutte le prove alla prima sessione ordinaria, deve abbandonare la Scuola.

Art. 37. Gli esami di licenza si tengono dalla metà di settembre a tutto ottobre in giorni da stabilirsi dal Ministero.

Art. 38. Negli esami di promozione le prove sono scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte si fanno per la lingua italiana, l'aritmetica, la computisteria e l'agraria.

Le prove orali versano su tutte le materie insegnate in ciascun anno del corso.

Le prove pratiche consistono in esercitazioni di agraria, di scienze fisiche e naturali, di agrimensura.

Per la classificazione, che riguarda gli esercizi militari, il lavoro, il disegno e la calligrafia, si prende la media annuale.

Art. 39. L'esame di licenza costituisce una prova separata, alla quale sono ammessi gli allievi che hanno superato l'esame finale del 3° corso, e consiste:

nella prova scritta sugli elementi:

di agraria (specialmente economia rurale e allevamento del bestiame);

di computisteria;

nella prova orale sugli elementi:

di agraria (intero programma);

di computisteria;

di agrimensura.

di chimica agraria;

nella prova pratica (esercitazioni sopraccennate).

Il voto per l'attitudine al lavoro è desunto dalla media triennale.

Agli allievi che hanno superato tutte le prove di esame si rilascia un attestato di licenza, con lo specchio delle classificazioni, secondo l'unito modello.

Art. 40. La Commissione esaminatrice per tutti gli esami è costituita dall'intero Consiglio didattico.

Il Ministero e il Comitato d'amministrazione possono mandare un proprio delegato ad assistere agli esami, con diritto di voto.

La votazione si fa distintamente per ogni prova d'esame; e l'insegnante della materia propone il voto in decimi, da discutersi e approvarsi dalla Commissione.

Art. 41. Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova d'esame.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
L. MICELI.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO ED ORARI

AGRARIA.

I.

Agronomia.

Terreno agrario. — Nozioni intorno alla formazione del terreno agrario — Uffici del terreno rispetto alle piante — Suolo e sottosuolo, loro importanza relativa.

Qualità fisiche dei terreni argillosi, sabbiosi, calcari e umosi.

Esposizione, inclinazione, configurazione dei terreni.

Miglioramenti del terreno. — Correttivi dei terreni troppo tenaci e dei troppo sciolti.

Spianamenti: utilità e modo di effettuarli.

Colmate di pianura e di monte: scopo e modo di praticarle.

Riduzione a scaglioni dei terreni molto inclinati e sistemazione degli scoli.

Terreni umidi: difetti che presentano e mezzi diversi per risanarli — Risanamento dei terreni mediante un generale sistema di fosse e di fogne: disposizione loro, distanza, profondità, pendenza — Esecuzione dei lavori.

Terreni aridi: difetti dei medesimi, mezzi diversi per diminuire i danni delle siccità.

Irrigazioni: loro importanza per la regione; caratteri delle buone acque — Ricerca delle acque sotterranee; serbatoi per utilizzare le piccole dispense; preso d'acqua dai canali e dai piccoli corsi naturali — Forma e pendenza dei canali — Ore più opportune per irrigare — Turni ed orari — Irrigazione più adatta alle condizioni della regione.

Dissodamenti: operazioni preliminari secondo lo stato del terreno — Dissodamento coll'aratro; scasso a braccia; scasso completo, a fosse, a buche.

Preparazione chimica del terreno. — Sostanze più importanti che le piante prendono dal terreno e condizioni per il loro assorbimento.

Dello stallatico — Sostanze che si adoperano per lettiera — Disposizione speciale delle stalle quando vi si lasciano accumulare le lettiere — Concimaie più semplici ed economiche — Cure ai letamai — Trasporto, spandimento e sotterramento del letame — Qualità diverse del letame secondo la provenienza e il grado di decomposizione importanza di questo concime, mezzi per aumentarne la ricchezza.

Concimazione del terreno facendoci stabbiare gli animali.

Concime umano: sua efficacia e diversi modi di usarlo.

Terricciati e composte; preparazione ed uso.

Modo di utilizzare gli animali morti ed i loro residui, come ossa, unghie, corna, peli, piume, ecc.

Pollina, colombina, guano.

Concimi chimici più comuni: importanza e avvertenze circa il loro uso.

Calce, gesso, ceneri, fuliggine.

Residui vegetali diversi, specialmente panelli dei semi oleosi.

Del sovescio: piante che nella regione meglio convengono per quest'uso; come si procede nell'operazione — Valore del sovescio.

Concimi liquidi: coltivazioni a cui meglio convengono; diversi modi di spanderli.

Del maggese; sua distinzione; suoi effetti.

Preparazione fisica delle terre. — Scopi da raggiungersi — I principali lavori da compiersi — Preparazione a braccia: arnesi che si usano, qualità buone o cattive di quelli adoperati nella regione.

Uso degli animali domestici nei lavori agrari.

Aratro — Lavoro che deve compiere un aratro ordinario razionale — Ufficio, forma e disposizione delle sue varie parti — Aratri a bure lunga e a bure corta — Aratri con e senza carretto — Aratri della regione: pregi, difetti e modificazioni utili.

Aratri speciali: volta-orecchio, polivomeri, ravagliatori, ripuntatori, ecc.

Modo di condurre l'aratro e di regolarne il lavoro.

Arature: tempo opportuno per eseguirle; profondità delle medesime; arature in colle ed in pianura.

Coltivatore, erpice, rullo; tipi principali di questi strumenti e modo di servirsene.

Uso successivo di tutti questi arnesi nella preparazione annuale delle terre e specialmente dei lavori di rinnovo e di maggese.

Arnesi da trasporto e specialmente dei veicoli a 2 ed a 4 ruote.

Seminagione e governo delle piante erbacee. — Quanto importi di aver buon seme — Preparazione del seme — Seminagione a spaglio, a righe, a buchette — Seminagione a mano — Seminatrici più comuni — Copertura del seme.

Governo delle piante: zappature, scerbature, rincalzature, ecc. Strumenti e macchine per queste diverse operazioni.

Propagazione delle piante. — Propagazione per seme. Semenzai vivai, nestaiuole.

Moltiplicazione per talea, margotta e propaggine — Innesti — Trapiantamenti a dimora — Principii generali della potatura delle piante legnose.

II.

Coltivazioni speciali (1).

QUADRO GENERALE DELLE CULTURE.

Piante erbacee. — Cereali: frumento, avena, mais, ecc. — Cenni sulle macchine mietitrici e sulle trebbiatrici.

Leguminose da seme: fava, fagiuolo, lupino, ecc.

Piante tuberose: patata, ecc.

Piante a radice carnosa: rapa, barbabietola carota.

Piante da filo ed oleifere — Canapa, lino, colza, ecc.

Cenni sulle piante industriali: tabacco, ecc.

Piante da erbai: veccia, fieno greco, trifoglio incarnato, mais, segala, orzo, avena, ecc. — Conservazione dei foraggi freschi in fosse.

Piante da prati da vicenda: trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella, sulla.

Prati permanenti: importanza loro per la regione — Creazione d'un prato permanente e cure speciali del 1° anno — Governo di questi prati: distruzione delle cattive erbe, concimazione irrigazione, ecc.

Falciatura: tempo opportuno, strumenti e macchine — Essiccamento dell'erba; raccolta e conservazione del fieno.

(1) Nel trattare delle principali coltivazioni si può tenere il seguente ordine generale: Caratteri principali della pianta — Varietà più utili — Clima e terreno — Preparazione del terreno — Seminagione e quantità di seme — Cure durante la vegetazione — Nemici e avversità — Raccolta — Prodotto ottenibile, sua preparazione e conservazione — Prodotti secondari — Modificazioni utili da introdursi nella coltivazione locale

Pascoli permanenti: terreni da tenersi a pascolo, cure ai medesimi.

Consociazione di parecchie piante sullo stesso terreno. Vantaggi che se ne possono ottenere — Abusi.

Avvicendamento delle piante sul medesimo terreno — Utilità — Regole da seguirsi — Esame degli avvicendamenti locali più comuni e modificazioni utili.

Piante legnose. — Coltivazione della vite — Scelta del terreno e sua preparazione; impianto della vigna, cure del 1° e 2° anno — Potatura delle viti secondo il sistema di viticoltura che si vuol seguire — Potatura sul verde — Lavori di terra — Concimazione — Nemici e avversità, modo di combatterli.

Nozioni intorno alle viti ritenute resistenti alla fillossera e ai modi d'innestarle con le viti indigene.

Coltivazione delle piante fruttifere più importanti per la regione — Coltivazione dell'ulivo — Modo di vegetare dell'olivo — Varietà, clima, terreno, concimi — Consociazione — Propagazione dell'olivo per semi, per ovoli, per talee, per polloni, o per olivastri — Vivai — Trapiantamento — Disposizione del terreno e delle piante — Potatura — Regole generali sulla potatura a seconda dello sviluppo e rigoglio delle piante — Lavori annuali al terreno — Nemici e avversità.

Coltivazione degli agrumi — Modo di vegetare — Clima, terreno — Cure annuali agli agrumeti — Raccolto — Nemici e avversità.

Coltivazione del gelso e di altre piante legnose utili per la foglia — Piante legnose industriali diverse.

Terreni in cui prosperano queste varie piante e fino a che altitudine ne è possibile la coltivazione — Varietà migliori, soggetti per l'innesto e modo di praticarlo; allevamento nel vivaio, trapiantamento a dimora e governo delle piante adulte — Raccolta dei frutti, conservazione e preparazione pel mercato — Nemici delle suddette piante, modo di combatterli.

Nozioni elementari di silvicoltura — Essenze più importanti che prosperano nella regione; prodotti che forniscono — Carbonizzazione del legno — Rimboschimenti.

Nozioni elementari di orticoltura — Terreni più adatti per posizione e qualità, disposizioni da darsi ai medesimi — Concimi.

Letti caldi, semenzai, vivai.

Piante ortensi più utili da coltivarsi nella regione.

Conservazione dei prodotti dell'orto; preparazione pel mercato; trasporto.

III.

Zootecnia.

Generalità — Animali domestici — *Bestiame rurale*: cavallo, asino, mulo e bardotto, bestie vaccine, pecore, porci — *Animali da cortile e da colombaia*: polli, colombi, tacchini, oche, anitre, conigli.

Nomenclatura delle parti esterne del corpo — Determinazione dell'età del cavallo, del bue, della pecora e del porco, coll'esame dei segni forniti dai denti — Mantelli — Indizi di attitudine nelle bestie cavalline alla soma, alla sella ed al tiro; indizi di attitudine nelle bestie vaccine al lavoro, alla carne grassa ed al latte; indizi di attitudine nelle pecore alla lana ed alla carne grassa; indizi di attitudine alla prole.

Cenni di igiene zootecnica — Agenti esteriori: aria, luce, elettricità, ecc.; emanazioni deleterie, miasmi, ecc. — Scuderie, bovili, ovili, porcili; condizioni cui debbono soddisfare — Pulizia del corpo degli animali: governo della mano, bagni, tosatura, frizioni.

Alimenti e bevande — Principali e più importanti foraggi: fieni, diverse specie di fieni paglie, semi, panelli di semi oleosi, farine, frutti, radici, tuberi, erbe diverse, residui alimentari — Modi di modificare i foraggi: sminuzzamento, rammollimento, cottura, fermentazione, silaggio, ecc. — Principali condimenti: sale pastorizio, ecc. Della quantità dei cibi e delle bevande: razione; quantità della razione in volume e in peso; razione di mantenimento; razione di produzione — Amministrazione degli alimenti e delle bevande — Avvertenze sul pascolo esclusivo; stabulazione esclusiva — Pascolo e stabulazione mescolatamente usati — Necessità di proporzionare il numero degli animali alle risorse foraggiere di cui si dispone.

Esercizio e lavoro; ginnastica, esercizio esagerato, fatica, riposo, sonno — Cure da darsi agli animali da lavoro; lavoro proporzionato alle forze; ore di lavoro — Finimenti di cui si munisce l'animale per le varie manifestazioni della forza muscolare.

Generazione — Cenni sull'ereditarietà e sull'atavismo — Convenienza degli accoppiamenti precoci — Monta libera e monta a mano — Sistemi di riproduzione: selezione, incrociamento, meticciamento — Casi in cui conviene dare la preferenza a ciascuno di essi — Meticci — Ibridi — Cure da darsi alle femmine gestanti durante la gestazione — Cure da usarsi nel tempo del parto — Cure ai neonati.

Allevamento della specie cavallina — Particolarità riguardanti la specie cavallina — Scelta dei procreatori — Monta — Durata della gestazione; parto; allattamento; slattamento; ferratura — Cure da usarsi ai cavalli che si tengono alla pastura — Alimenti più appropriati al cavallo; quantità della razione; numeró dei pasti — Caratteri dell'asino, del mulo e del bardotto.

Allevamento della specie bovina — Particolarità riguardanti la specie bovina — Disposizioni organiche che annunziano le attitudini dei bovini alle varie produzioni; forza muscolare, carne, latte, redi — Scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento — Alimenti appropriati alla specie bovina; alimentazione al pascolo ed alla stalla; come si forma la razione; numero dei pasti — Utilizzazione della forza muscolare — Ingrassamento artificiale dei bovini — Produzione del latte; segnali che disvelano il grado di attitudine alla produzione del latte; scudo di Guénon — Alimentazione appropriata alle vacche da latte — Del vitellame; cure che richiede e sua diversa destinazione — Perfezione raggiunta da alcune razze bovine nella produzione della carne e del latte

Allevamento della specie ovina. — Particolarità riguardanti la specie ovina: vello, bioccoli, filo di lana; lana da pettine e da cardo; come si giudica il grado di finezza della lana — Scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento; slattamento; amputazione della coda; castrazione; — Alimentazione; pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli — Carne degli ovini; ingrassamento — Perfezionamento raggiunto da alcune razze di pecore nella produzione della lana e della carne.

Allevamento della specie suina. —Particolarità riguardanti la specie suina — Scelta dei riproduttori; monta; gestazione; parto; allattamento; slattamento; castrazione — Alimenti più appropriati — Prodotti.

Nozioni intorno all'allevamento degli uccelli da cortile (polli, colombi, ecc.) e dei conigli.

Nozioni elementari di bachicoltura e di apicoltura.

IV.

Industrie rurali.

Macerazione del lino e della canepa. — Prime preparazioni del tiglio.

Caseificio. — Estrazione del burro; sistema comune e moderni perfezionamenti — Arnesi relativi a questa industria.

Formaggi grassi e magri; formaggi di vacca e di pecora — Modo di fare il cacio e sua conservazione.

Enotecnia. — Tinaia, cantina, vasi vinari.

Vendemmia, trasporto dell'uva, pigiatura, fermentazione e svinatura. Strumenti e machine relative a queste diverse operazioni.

Cure del vino; attrezzi da cantina.

Utilizzazione delle vinacce.

Oleificio. — Importanza di questa industria — Composizione del frutto dell'olivo — Componenti elementari ed immediati dell'olio — Raccolta e conservazione dell'olivo — Estrazione dell'olio — Diverse qualità di olii — Conservazione e purificazione dell'olio — Adulterazioni — Utilizzazione della morchia e delle sanze — Locali — Macchine ed attrezzi.

V.

Economia rurale.

Nozioni preliminari – Capitali impiegati nell'industria agraria. — Il capitale fisso ed il capitale circolante.

Fondo agrario. — Del terreno — Terre riunite in un sol corpo e terre sparse — Grandi e piccoli poderi.

Dei fabbricati: situazione, esposizione, disposizione delle varie parti — Abitazioni per gli operai: ampiezza e condizioni igieniche — Abitazioni per gli animali domestici: fienili e magazzini diversi.

Bestiame. — Animali da lavoro: specie da preferirsi nella regione — Valutazione in superficie dei vari lavori campestri che può compiere un animale in una giornata media — Calcolo del numero degli animali necessari ad una data azienda.

Animali da rendita: equini, bovini, ovini, suini — Diverse specie di prodotti che possono fornire gli animali sul podere — Speculazioni più indicate per le diverse condizioni che si possono verificare — Quantità di prodotto ottenibile.

Macchine, attrezzi — Importanza di questo capitale nelle varie aziende della regione — Quantità, prezzo e durata.

Capitale circolante. — Spese di riparazione ai più comuni manufatti ed agli attrezzi — Quantità di lettiera e di foraggio che consumano gli animali — Spesa di mano d'opera — Spese di assicurazione — Spese per tasse e amministrazione.

Amministrazione e direzione dell'azienda. — Breve cenno dei vari sistemi d'amministrazione rurale — Esame dei sistemi dominanti nella regione: condizioni perchè diano buoni effetti.

Direttori di piccole aziende, capi-servizio, fattori rurali: attitudini, attribuzioni e doveri.

Sistemi di coltura. — Coltivazione intensiva ed estensiva: in che consistono; esempi — Circostanze favorevoli all'una ed all'altra.

Come si può passare dalla coltura estensiva alla intensiva.

Ordinamento di un'azienda rurale nella provincia.

Nozioni elementari intorno al credito fondiario, al credito agrario, alle assicurazioni, ai consorzi e alle società cooperative.

ELEMENTI DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Avvertenza. — Per ripartire il meglio possibile questo insegnamento nei tre anni del corso, sembra opportuno mettere gli elementi della fisica e della botanica nel 1°; della chimica e della zoologia nel 2°; della chimica agraria e della mineralogia e geologia nel 3°.

L'insegnante curerà, che gli alunni facciano proporzionate collezioni di piante e d'insetti, aiutandoli opportunamente nella loro determinazione e conservazione.

Fisica.

Fisica. — Generalità — Corpi e loro principali proprietà — Attrazione; gravità; peso — Centro di gravità — Forze; potenza e resistenza — Leve — Bilance — Equilibrio dei liquidi — Principio d'Archimede; sue applicazioni.

Cenni sui fenomeni capillari ed osmotici.

Dei gaz — Aria atmosferica — Composizione — Altezza — Pressione — Barometri — Legge di Mariotte — Macchina pneumatica — Trombe idrauliche — Sifoni.

Calorico — Sorgenti del calorico — Influenza sulla vita organica — Modi di propagazione — Temperatura dei corpi — Termometri — Calorico specifico — Irradiamento del calorico — Dilatazione dei corpi — Fusione — Solidificazione — Ebullizione — Vaporizzazione — Manometri.

Luce — Sue sorgenti — Fosforoscenza — Delle lenti e del microscopio — Azione della luce sulla vegetazione.

Elettricità — Come si manifesti — Effetti sui vari corpi e sulle piante in ispecie — Macchine elettriche — Pile — Fulmine.

Vapore acqueo atmosferico — Igrometri — Pluviometri — Meteore — Nebbie e nubi — Pioggia — Rugiada — Brina — Neve — Grandine — Venti — Influenza delle meteore sulle piante.

Dei climi — Vicende delle stagioni — Climi caldi e climi freddi; climi secchi e climi umidi — Conseguenze per l'agricoltura — Difesa delle piante contro i danni del gelo e contro il vento — Caratteri del clima della regione — Coltivazioni più adatte.

Chimica.

Corpi elementari e corpi composti — Metalli e metalloidi — Combinazione chimica e miscuglio.

Ossigeno — Idrogeno — Acqua — Azoto e aria atmosferica — Carbonio — Idrocarburi — Acido carbonico ed ossido di carbonio — Cloro — Zolfo — Fosforo — Silicio.

Metalli — Considerazioni generali sulle loro proprietà e sulla loro classificazione — Potassio — Sodio — Calcio — Magnesio — Ferro Rame — Alluminio e manganese.

Cenni intorno alla proprietà di alcuni fra gli acidi, ossidi e sali più importanti.

Chimica agraria.

Terreno e sue proprietà: saggi analitici.

Cenni sui principali composti organici, vegetali e animali, e sulla composizione delle piante, e sue più importanti variazioni.

Concimi e ammendamenti; loro composizione e trasformazioni.

Cenni sulle acque potabili e su quelle per irrigazione.

Industrie rurali — Composizione e saggio del mosto — Fermentazione alcoolica — Saggio dei vini — Latte; sue proprietà e sue trasformazioni — Saggio del latte — Olio; sue varie qualità; sua formazione ed estrazione — Composizione degli alimenti pel bestiame; loro preparazioni e trasformazioni.

Mineralogia e geologia.

Nozioni di fisica terrestre e celeste — Rocce e minerali — Cenni sulle proprietà dei più importanti minerali — Breve descrizione dei minerali più interessanti — Caratteri delle principali rocce plutoniche, sedimentarie, metamorfiche.

Botanica.

Principali differenze fra i vegetali e gli animali.

Parti delle piante: radice, fusto, foglia.

Radici semplici, composte, avventizie.

Fusto e sue parti: tronchi, rami, rizomi, tuberi.

Foglia: sue parti.

Gemma.

Fiore — Infiorescenza — Frutto.

Cellule — Fibre — Vasi — Tessuti diversi — Libro e legno — Formazione delle zone legnose secondarie.

Assorbimento dei principali nutritivi per mezzo delle radici e delle foglie — Respirazione — Elementi nutritivi assorbiti dal suolo, elementi assorbiti dall'aria — Assimilazione.

Riproduzione per semi — Germinazione — Condizioni perchè possa avvenire normalmente.

Cenni intorno alle crittogame.

Brevi notizie sulle principali piante coltivate.

Zoologia.

Generalità — Principali tessuti organici elementari — Organi, sistemi, apparecchi — Funzioni in generale; funzioni animali propriamente dette, e funzioni vegetative — Apparecchio locomotore; ossa, articolazioni, muscoli — Cenni sull'apparecchio nervoso e sugli organi dei sensi — Apparecchio nutritivo; sistema digerente, digestione — Sistema circolatorio, circolazione — Sistema respiratorio, respirazione — Sistema orinario, secrezione dell'urina — Apparecchio riproduttivo; sistema maschile e femminile.

Brevi notizie sui principali tipi di animali mammiferi più utili ed interessanti in agricoltura — Uccelli, rettili, pesci e batraci — Degli insetti; generalità, parti del loro corpo, metamorfosi — Cenno sui principali insetti utili e nocivi in agricoltura.

LINGUA ITALIANA.

L'insegnamento della lingua italiana deve essere ordinato e condotto in guisa, che gli alunni riescano a periodare correttamente, e a correttamente esprimere ciò che loro più importa nelle quotidiane occupazioni della vita campestre. A tale effetto, pochi, brevi e semplici saranno i precetti: frequenti, al contrario, e svariati gli esercizi del leggere, del mandare a memoria e dello scrivere.

Ponga il maestro la massima cura nella scelta di tali esercizi, attenendosi a descrizioni di cose naturali, di strumenti, di macchine, di lavori; a racconti storici e morali; a biografie, a lettere e simili; e adattando il tutto esattamente all'istruzione che posseggono gli alunni all'entrare nella scuola, e a quello che di mano in mano vi vanno acquistando. Nè dimentichi eziandio il maestro che l'insegnamento della lingua italiana, come pure l'altro della storia, deve essere, qual'è in realtà, uno dei mezzi più idonei ed efficaci a imprimere nelle menti e nei cuori giovanili i principii e sentimenti di una buona educazione.

Per quanto s'attiene a precetti, basterà il primo anno a spiegare le parti del discorso: il secondo anno si tratterà della sintassi, dell'ortoepia e dell'ortografia.

Il terzo anno, giovandosi particolarmente degli esercizi già fatti e da farsi, il maestro, dato qualche cenno dei principali componimenti in prosa, ammaestrerà opportunamente gli alunni nelle lettere e nelle relazioni, toccherà della vita e delle opere dei più grandi nostri scrittori; e venendo ai georgici, procurerà che gli alunni stessi abbiano bastevole notizia di quelli antichi e moderni, che possono offrir loro buona e acconcia materia di continuata lettura, tanto per giustezza di precetti, quanto per accurata e facile esposizione.

STORIA PATRIA.

Quest'insegnamento deve collegarsi in buona parte con l'insegnamento della lingua italiana, e contribuire eziandio, insieme con esso, a rendere adeguatamente proficua l'opera educativa della scuola.

Il maestro avrà cura a tal uopo di narrare i più importanti fatti della nostra storia.

L'insegnamento dura due anni.

GEOGRAFIA.

Nell'impartire questo insegnamento, avverta il maestro essere fine precipuo di esso che gli alunni, dopo apprese alcune fondamentali nozioni di geografia; imparino a conoscere particolarmente l'Italia e più particolarmente ancora la regione e la provincia cui appartiene la scuola.

La prima parte dell'insegnamento comprende queste nozioni:

Cenni sul nostro sistema planetario — Terra; sue forme; suoi movimenti — Punti cardinali — Latitudine, longitudine; paralleli e meridiani — Eclittica, tropici, zone.

Nomenclatura delle acque e delle terre.

La seconda parte comprende: Cenni sull'Europa, Asia, Africa, America e Oceania.

Italia: sua posizione, suoi confini e sua estensione; sistema orografico e idrografico — Popolazione — Agricoltura — Industria — Commercio — Governo; sua forma — Dinastia regnante — Divisione amministrativa — Notizie sulle principali città.

Descrizione particolare della provincia ove ha sede la scuola.

ELEMENTI DI ARITMETICA E DI GEOMETRIA.

Aritmetica. — Nomenclatura decimale — Operazioni sui numeri interi.

Divisibilità dei numeri — Numeri primi — Massimo comun divisore di due o più numeri — Minimo comun multiplo di due o più numeri.

Frazioni ordinarie — Frazioni decimali — Varie operazioni sulle une e sulle altre.

Sistema metrico decimale — Misure lineari — Misure superficiali — Misure di solidità — Misure di capacità — Pesi — Monete — Ragguaglio delle antiche misure (principalmente di quelle in uso nel luogo) con le nuove.

Numeri complessi e operazioni corrispondenti.

Potenze e radici di numeri — estrazione della radice quadrata.

Rapporti — proporzioni — media aritmetica — media proporzionale — regola del tre, semplice e composta.

Interesse semplice — Interesse composto (pei casi più comuni nei conteggi agrari) — Sconto e suoi diversi modi.

Regole di miscuglio — Regole di società.

Geometria. — Nozioni preliminari; rette perpendicolari ed oblique; rette parallele — Triangoli — Parallelogrammi — Poligoni — Cerchio e sue parti — Misura delle aree delle principali figure geometriche.

Primi elementi di geometria solida — Regole pratiche per valutare la superficie ed il volume dei principali corpi geometrici — Applicazioni alla misura del volume delle biche di fieno, dei mucchi di ghiaia, ecc.; misura del volume dei tini e delle botti.

ELEMENTI DI DISEGNO.

Anno 1°.

Disegno a mano libera, che si limiterà a quanto occorra per addestrare la mano e l'occhio dell'alunno ad una certa simmetria nel tracciare linee curve, nel copiare solidi geometrici, e nel rilevare a semplice contorni qualche parte di vegetale o qualche animale o qualche strumento, tenendosi entro quei giusti limiti di correttezza che bastino al fine di particolare utilità, cui è diretto questo disegno.

Anno 2°.

Disegno geometrico — risoluzione grafica dei problemi più importanti relativi alle rette, agli angoli, ai triangoli, ai quadrilateri, ai poligoni regolari, ai circoli ed alle elissi.

Disegno dei solidi geometrici.

Disegno topografico: scale di proporzione; applicazioni; copia e riduzione dei disegni; segni convenzionali usati nel disegno topografico.

Anno 3°.

Disegni delle coltivazioni diverse, delle strade, delle acque, ecc.

Disegno dei poderi, di piccole costruzioni rurali, e di macchine agrarie.

COMPUTISTERIA GENERALE ED AGRARIA.

Richiamo delle regole aritmetiche concernenti le operazioni di computisteria.

Partite e conti: norme per la loro registrazione — Debito e credito; dare e avere, e termini equivalenti.

Connessione delle partite e dei conti — Sistemi di registrazione — Registrazioni cronologiche e sistematiche — Scrittura semplice — Scrittura doppia.

Libri computistici — Prima nota, giornale, libro mastro — Libro di cassa e libri sussidiari diversi.

Inventario — Cautele nella sua compilazione — Classificazione di di un patrimonio.

Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Stato generale attivo e passivo in principio d'anno — Conti delle spese e delle rendite — Sopravvenienze attive e passive — Utili e scapiti — Conto delle rimanenze in fine d'anno.

Bilancio.

Preventivi — Consuntivi — Relazione.

Nozioni pratiche relative alla scrittura ed ai contratti.

Operazioni più semplici e più frequenti derivate dal credito agrario dal credito fondiario, dai consorzi e dalla cooperazione.

Esercizi continuati intorno al modo di tenere i libri delle aziende rurali (a scrittura semplice ed a scrittura doppia).

ELEMENTI DI AGRIMENSURA.

Rette e piani orizzontali e verticali: mezzi di determinarli.

Allineamenti: come si traccino, come se ne trovi l'intersezione — Allineamenti paralleli e allineamenti perpendicolari tra di loro.

Misura delle distanze accessibili e inaccessibili.

Squadro agrimensorio: sua descrizione; suo uso.

Squadro graduato: sua descrizione; suo uso.

Rilevamenti; disposizioni preliminari, secondo i casi più comuni — Rilevamento di un terreno col mezzo di paline e di canne.

Rilevamento: di un terreno col mezzo dello squadro agrimensorio Rilevamento con lo squadro graduato.

Mappa del terreno.

Livellazione: differenza di livello; livello vero ed apparente; strumenti per la livellazione (a bolla d'aria, ad acqua).

Livellazione semplice e composta, longitudinale e trasversale; profilo di livello; curve orizzontali.

Pendenza delle linee e dei piani; modo di determinarla.

Piccoli computi intorno a *sterri* e *rinterri*.

ELEMENTI DI CALLIGRAFIA.

L'insegnamento della calligrafia ha uno scopo modesto e pratico: abituare i giovani all'uso di una scrittura *chiara*, e, quanto è più possibile, *nitida*. Il docente deve esercitare gli alunni esclusivamente nel carattere corsivo inglese.

RIPARTIZIONE E ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI.

MATERIE D'INSEGNAMENTO		Anni di corso		
		I	II	III
		Ore per settimana		
Elementi di	Lingua italiana	4	3	2
	Storia e geografia	2	2	—
	Aritmetica e geometria	3	2	—
	Computisteria generale ed agraria	—	2	3
	Disegno	3	2	2
	Calligrafia	2	—	—
	Scienze fisiche e naturali	4	3	2
	Agraria (con l'economia e l'industria)	—	1	4
	Zootecnia	—	—	2
	Agrimensura	—	—	3
		18	18	18

Avvertenze.

Nelle ore date all'insegnamento è compreso il tempo per gli esercizi didattici e dimostrativi.

Allo studio si possono assegnare dalle due alle tre ore il giorno.

Il lavoro nell'azienda è obbligatorio tutti i giorni, salvo le interruzioni per feste o per intemperie, e dura dalle 5 alle 8 ore il giorno.

Nei giorni di festa si facciano gite istruttive, secondo l'opportunità.

Quando i lavori dell'azienda sono sospesi per intemperie, la maggior parte del tempo deve essere destinato ad esercitare gli alunni nelle piccole industrie campagnuole, più confacenti ai bisogni del luogo; e il resto deve essere dedicato allo studio, alle ripetizioni scolastiche o a quant'altro può spettare all'insegnamento.

Ove l'urgenza dei lavori lo richiegga, può il direttore sospendere, in parte o in tutto, le lezioni per qualche giorno.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
L. Miceli.

(Modello di attestato di licenza)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione Generale dell'agricoltura

R. Scola pratica d'Agricoltura per la provincia di Caserta in Piedimonte d'Alife

ATTESTATO DI LICENZA

Il Signor ____________ *del* ____________ *nato in* ________ *provincia di* ________ *alunno* ________ *di questa Regia Scuola pratica di agricoltura, vi ha compiuto regolarmente il corso, sostenendo con approvazione tutte le prove di esame, onde in conformità dell'art.* 10 *della legge* 6 *giugno* 1885, *n.* 3141 (*serie* 3ª), *gli si rilascia il presente attestato.*

____________ 189__

Il Presidente del Comitato amministrativo

Il Direttore **Il Regio Commissario**

Il Numero **6645** (*Serie* 3ª) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli Affari Esteri e del Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna per la repressione della tratta degli schiavi, firmata a Londra addì 14 settembre 1889, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 24 ottobre 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

CONVENZIONE fra l'Italia e la Gran Bretagna per la repressione della tratta degli schiavi.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, essendo mutuamente animati da un sincero desiderio di cooperare per l'estinzione del Traffico degli Schiavi Africani, hanno risoluto di conchiudere un trattato per conseguire quello scopo, e, con tale intento, hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor Tommaso Catalani, Commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro, Incaricato d'Affari di Sua Maestà in Londra;

E Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, l'Onorevolissimo Roberto Arturo Talbot Gascoyne Cecil, Marchese di Salisbury, Conte di Salisbury, Visconte Granborne, Barone Cecil, Pari del Regno Unito, Cavaliere del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, Membro dell'Onorevolissimo Consiglio Privato di Sua Maestà, Principale Segretario di Stato di Sua Maestà per gli Affari Esteri;

I quali, dopo aversi partecipato l'un l'altro i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti:

Articolo I.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda assumono l'impegno di proibire ogni Commercio di Schiavi esercitato dai loro sudditi rispettivi, o sotto le loro rispettive bandiere, o per mezzo di capitali appartenenti ai loro udditi rispettivi, e di dichiarare un tale traffico atto di pirateria. Le Loro Maestà dichiarano inoltre che qualsiasi nave che tenterà di esercitare la Tratta perderà, per quel solo fatto, ogni diritto alla protezione della loro bandiera.

Articolo II

Per conseguire più pienamente lo scopo del presente Trattato, le Alte Parti Contraenti convengono, che le loro navi da guerra possono visitare ogni bastimento mercantile appartenente alla nazionalità dell'una o dell'altra Alta Parte Contraente, sospettato, con ragionevoli motivi, di essere impegnato nel Traffico degli Schiavi, o di essere stato allestito a quell'intento, o di essere stato impegnato in quel Traffico durante il viaggio in cui avrà incontrato i detti incrociatori; e che quegli incrociatori potranno arrestare, e spedire, o condurre seco tali bastimenti affinchè possano essere sottoposti ad un giudizio.

Il suddetto reciproco diritto di visita non sarà esercitato nel Mediterraneo. Oltreacciò lo spazio entro cui sarà ristretto l'esercizio del suddetto diritto avrà per limite, a settentrione, il 32° parallelo di latitudine settentrionale; ad occidente, la costa orientale d'America, dal punto dove il 32° parallelo di latitudine settentrionale tocca quella costa, fino al 45° parallelo di latitudine meridionale; a mezzogiorno, dal 45° parallelo di latitudine meridionale, dal punto dove quel parallelo tocca la costa orientale d'America all'80° grado di longitudine orientale dal meridiano di Greenwich; e, ad oriente, dallo stesso grado di longitudine, dal punto dove è intersecato dal 45° parallelo di latitudine meridionale fino alla costa dell'India.

Articolo III.

In nessun caso il reciproco diritto di visita sarà esercitato verso navi da guerra o navi dello Stato delle Alte Parti Contraenti; ma i loro incrociatori si presteranno l'un l'altro mutuamente assistenza in tutti i casi in cui possa essere utile che agiscano di concerto.

Articolo IV.

Allorquando un bastimento mercantile, appartenente alla nazionalità d'una delle Alte Parte Contraenti, sarà stato arrestato da un incrociatore dell'altra, in conformità dei provvedimenti del presente Trattato, tale bastimento mercantile, come pure il padrone l'equipaggio, il carico e gli schiavi che possono esservi a bordo, saranno condotti in quel luogo che le Alte Parti Contraenti hanno rispettivamente designato a tal fine in quest'articolo; e saranno consegnati alle autorità nominate a tale scopo dal Governo il quale vi esercita giurisdizione,

affinchè possano intentarsi procedimenti rispetto ad essi innanzi i Tribunali competenti.

Tutti i bastimenti britannici che saranno arrestati dagli incrociatori italiani sulla costa occidentale dell'Africa, saranno condotti e consegnati alla giurisdizione britannica in Sierra Leone; o saranno consegnati ad un incrociatore britannico, se ve ne sarà uno di cui valersi nelle vicinanze del luogo di cattura.

Tutti i bastimenti britannici che saranno arrestati dagli incrociatori italiani sulla costa orientale dell'Africa, nel Mar Rosso, o sulla costa di Arabia, saranno condotti e consegnati alla giurisdizione britannica in Suakim, Aden o Zanzibar, come potrà tornar meglio conveniente; o saranno consegnati ad un incrociatore britannico, se ve ne sarà uno di cui valersi, nelle vicinanze del luogo di cattura.

Tutti i bastimenti italiani che saranno arrestati dagli incrociator britannici sulla costa orientale od occidentale dell'Africa, nel Mar Rosso o sulla costa d'Arabia, saranno spediti alla più vicina od alla più accessibile Colonia, Possedimento o Protettorato italiano, in cui sia un tribunale per la tratta degli rchiavi; o saranno consegnati ad un incrociatore italiano, se ve ne sarà uno, di cui valersi, nelle vicinanze del luogo di cattura.

Articolo V.

Ogni bastimento mercantile appartenente alla nazionalità dell'una o dell'altra Alta Parte Contraente che sarà visitato ed arrestato in virtù dei provvedimenti del presente trattato, sarà considerato (a meno che non siano presentate prove in contrario) essere stato impegnato nella tratta, od essere stato allestito per quel traffico, se a bordo di esso si troveranno schiavo o schiavi che non siano schiavi domestici al servizio od al disimpegno delle legittime faccende dei loro padroni, o schiavi impiegati *bona fide* nella navigazione del bastimento; o se si troveranno a bordo catene per schiavi, ferri o manette, o strati speciali di fango o di sabbia, stesi come giacigli per schiavi; una quantità d'acqua in barili od in vasche maggiori di quella richiesta per uso dell'equipaggio del detto bastimento mercantile; una caldaia od altro utensile da cuocere di grandezza non usuale, e più ampio, od atto ad essere reso più ampio, di quello che sia richiesto per l'uso dell'equipaggio del bastimento; o più di una caldaia od altro utensile da cuocere della grandezza ordinaria; una quantità di stuoje o pagliaricci maggiore di quanto è necessario per l'uso del bastimento, a meno che tali stuoje o pagliaricci non siano inscritti nei registri come facenti parte del carico.

Se è dimostrato che uno schiavo o schiavi, che non siano quelli specialmente eccettuati in questo articolo, o che uno o più degli oggetti qui innanzi particolareggiati sia o siano stati a bordo durante il viaggio nel quale il bastimento fu catturato, tale fatto sarà considerato come prova *prima facie* che il bastimento era adoperato nella tratta.

Articolo VI.

Saranno immantinente iniziati procedimenti contro il bastimento arrestato, come è stato detto di sopra, contro il suo padrone, il suo equipaggio ed il suo carico, innanzi i tribunali competenti dello Stato al quale il bastimento appartiene; ed essi saranno assegnati e giudicati secondo le forme stabilite e le leggi in vigore in quello Stato; e se risulta dai procedimenti che il detto bastimento fu adoperato nella Tratta, od allestito per quel Traffico, il bastimento, i suoi attrezzi ed il suo carico di merci saranno confiscati; ed il padrone, lo equipaggio ed i loro complici saranno trattati in conformità delle leggi colle quali saranno stati giudicati.

In caso di confisca, i prodotti della vendita del suddetto bastimento, nello spazio di sei mesi, a computare dal giorno della vendita, saranno messi alla disposizione del Governo dello Stato al quale appartiene la nave che fece la cattura, da essere impiegati in conformità delle leggi di quello Stato.

Articolo VII.

Se uno schiavo o schiavi che non siano quelli specialmente eccettuati nell'articolo V del presente Trattato, o se alcuno degli oggetti descritti nel suddetto articolo, si troveranno a bordo d'un bastimento mercantile, o se si proverà che un tale schiavo od un tale oggetto sia stato a bordo di quel bastimento durante il viaggio nel quale esso fu catturato, non sarà accordato, in nessun caso, alcun compenso per perdite, danni o spese derivanti dalla detenzione del bastimento, nè al padrone, nè all'armatore, nè a qualsiasi altra persona interessata nell'equipaggiamento o nel carico, ancorchè non sia pronunziata una sentenza di condanna contro il bastimento, come conseguenza della detenzione di esso.

Articolo VIII.

Allorquando, per sentenza del tribunale competente, sarà stato accertato che un bastimento mercantile, arrestato in virtù del presente Trattato, non era impegnato nella tratta, e non era stato allestito per quel Traffico, esso sarà restituito al proprietario od ai proprietari legittimi. Se il tribunale competente decidesse che la cattura, la detenzione o il procedimento giudiziario furono fatti senza ragionevole motivo, il Governo dell'incrociatore che ha fatto la cattura sarà soggetto a pagare al Governo della nazione al quale apparteneva il bastimento catturato un risarcimento adeguato ai fatti particolari del caso.

Articolo IX.

Le Alte Parti Contraenti assumono reciprocamente l'impegno di comunicarsi, l'una all'altra, appena richieste di farlo, e senza spese, copia dei procedimenti istituiti e delle sentenze date circa i bastimenti visitati o arrestati in esecuzione dei provvedimenti di questo Trattato.

Articolo X.

Le Alte Parti Contraenti convengono di assicurare la libertà immediata di tutti gli schiavi che si troveranno a bordo dei bastimenti arrestati e condannati in virtù delle stipulazioni del presente Trattato.

Articolo XI.

Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate il più prontamente possibile.

In prova di che i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto il presente Trattato, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Londra, il 14° giorno di settembre, nell'anno di nostro Signore mille ottocento ottantanove.

(L. S.) T. CATALANI.
(L. S.) SALISBURY.

INTERPRETAZIONE *degli articoli I e VI della Convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna per la repressione della tratta degli schiavi.*

(*Annesso 1.°*).

Il signor Catalani a lord Salisbury.

Londra, 11 novembre 1889.

Nell'articolo 1° della convenzione stipulata il 14 settembre scorso fra il governo del Re e quello di Sua Maestà Britannica, si dichiara che il traffico degli schiavi è considerato dalle Alte Parti Contraenti come atto di pirateria.

Nell'articolo VI della stessa convenzione si soggiunge che i colpevoli di tratta saranno giudicati secondo le forme stabilite e le leggi in vigore nello Stato cui appartiene il bastimento sequestrato.

Ora la legislazione italiana facendo della tratta e della pirateria due reati distinti, l'interpretazione che il governo italiano intese dare all'articolo 1° della convenzione fu quella di una semplice definizione della tratta senza conseguenza giuridica, essendo stato stabilito all'articolo VI che i colpevoli dovevano essere giudicati secondo le leggi esistenti nelle due nazioni.

In seguito alle istruzioni del mio Governo ho l'onore di portare ciò che precede a notizia dell'E. V. con preghiera di volerne pigliare atto.

Gradisca, ecc.

T. CATALANI.

(*Annesso 2.°*).

Il marchese di Salisbury al conte Tornielli.

(*Traduzione*).

Foreign office, 27 novembre 1889.

Ho l'onore di segnar ricevuta della nota del signor Catalani delli 11 corrente, in cui è riferito, relativamente alla convenzione conchiusa

recentemente fra la Gran Bretagna e l'Italia, che il Governo italiano intende riguardare l'articolo 1° di quella convenzione come contenente una mera *definizione* della tratta degli schiavi, senza che ne risultino conseguenze legali, poichè è stabilito nell'articolo 6° che i colpevoli saranno giudicati in conformità delle leggi in vigore nei due paesi. Mi pregio informare in risposta l'E. V. che il governo della Regina ha preso nota del modo di vedere del Governo italiano a questo riguardo.

Ho l'onore, ecc.

SALISBURY.

Il Numero **6616** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del Regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, N. 5166 (serie 2ª), per l'esecuzione del testo unico del Codice per la Marina mercantile;

Visto l'art. 13 della legge 11 aprile 1886, N. 3781 (serie 3ª);

Considerando essere stata accertata la convenienza di introdurre le variazioni contenute nel presente decreto alla vigente tabella che stabilisce la divisione del territorio marittimo, e che è annessa al suddetto Regolamento;

Sentito il Consiglio superiore della Marina mercantile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituito un nuovo Compartimento marittimo con capoluogo a Reggio Calabria e con giurisdizione su tutta la costa della provincia omonima, venendo così i suoi confini indicati colla dizione « *da San Ferdinando (Rosarno) incluso a Monasterace incluso* ».

Il nuovo Compartimento marittimo rimane costituito di un solo circondario marittimo.

Art. 2.

È conseguentemente modificata come appresso la circoscrizione dei Compartimenti marittimi di Messina, Pizzo e Taranto:

a) Compartimento marittimo di Messina — circondarî;

Lipari; le isole Eolie.

Milazzo; dalla foce del fiume Pollina a Milazzo incluso.

Messina; da Milazzo escluso alla foce del fiume Alcantara.

b) Compartimento marittimo di Pizzo — circondarî:

Paola; da Sapri escluso ad Amantea incluso.

Pizzo; da Amantea escluso a San Ferdinando (Rosarno) escluso.

c) Compartimento marittimo di Taranto — circondarî:

Cotrone; da Monasterace escluso a Torre Nuova (Cirò) incluso;

Taranto; da Torre Nuova (Cirò) escluso a Taranto incluso.

Gallipoli; da Taranto escluso a Otranto incluso.

Brindisi; da Otranto escluso a Fasano escluso.

Art. 3.

L'Ufficio di porto a Pozzallo (provincia di Siracusa) del Compartimento marittimo di Porto Empedocle passa a far parte di quello di Catania, e le circoscrizioni degli stessi due Compartimenti marittimi rimangono così modificate:

a) Compartimento marittimo di Catania — circondarî:

Riposto; dalla foce del fiume Alcantara ad Aci Reale escluso.

Catania; da Aci Reale incluso a Brucolo escluso.

Augusta; da Brucolo incluso a Siracusa escluso.

Siracusa; da Siracusa incluso a Pozzallo incluso.

b) Compartimento marittimo di Porto Empedocle — circondarî:

Terranova; da Pozzallo escluso a Licata escluso.

Porto Empedocle; da Licata incluso alla foce del fiume Belici, comprese le isole di Lampedusa e Linosa.

Art. 4.

La circoscrizione dei circondarî marittimi di Carloforte (Compartimento marittimo di Cagliari) e di Alghero (Compartimento marittimo di Maddalena) è modificata nel seguente modo:

Carloforte; da Tresnuraghes escluso a Capo Teulada escluso, comprese le isole di S. Pietro e S. Antioco.

Alghero; da Alghero incluso a Tresnuraghes incluso.

Art. 5.

La circoscrizione dei Compartimenti marittimi di Civitavecchia e Gaeta, è modificata come segue:

Civitavecchia; da Graticciare incluso a Terracina incluso.

Gaeta; da Terracina escluso al lago di Patria escluso, compreso il gruppo delle isole di Ponza.

Art. 6.

Le sovra indicate variazioni di circoscrizione territoriale marittima avranno effetto dal 1° luglio 1890, tranne in quanto riguardi la leva militare marittima, per la quale esse avranno invece effetto a cominciare dalla leva del 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6647** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto lo statuto ed il ruolo organico approvati pel Reale Conservatorio di Musica di Palermo, con Nostro decreto 9 settembre 1889, N. 6414 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo del personale insegnante, amministrativo, disciplinare e di servizio del Reale Conservatorio di Musica di Palermo, approvato con Regio decreto 9 settembre 1889, N. 6414 (serie 3ª) è sostituito il ruolo annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro.

Art. 2.

Gl'impiegati amministrativi e disciplinari e gl'inservienti, di cui al comma 3° dell'art. 69 dello statuto suddetto, sono nominati con decreto ministeriale, su proposta del Presidente del Conservatorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

RUOLO ORGANICO del personale insegnante, amministrativo, disciplinare e di servizio del R. Conservatorio di Musica di Palermo.

1 Presidente, uffici ad honorem.
2 Consiglieri, id. id.
1 Direttore, lire 6000, e alloggio.

Corsi tecnici principali.

1 Professore di composizione, lire 3000.
1 » di armonia, lire 1700.
1 » di canto, lire 2500.
1 » di pianoforte, lire 1500.
1 » di arpa, lire 1000.
1 » di violino e viola, lire 1900.
1 » di violoncello, lire 1100.
1 » di contrabbasso, lire 1000.
1 » di flauto e congeneri, lire 1000.
1 » di oboe e congeneri, lire 1000.
1 » di clarinetto e congeneri, lire 1000.
1 » di fagotto e congeneri, lire 1000.
1 » di corno, lire 1000.
1 » di tromba, trombone e congeneri, lire 1000.

Corsi tecnici complementari.

1 Professore di nozioni elementari di musica, lire 1000.
1 » di canto corale, lire 1000.
1 » di storia della musica, lire 1000.
1 » di armonia complementare, lire 1000.
1 » di pianoforte complementare, lire 1000.
2 Professori di violino complementare a lire 1000 l'uno, lire 2000.

Corsi letterari.

2 Professori di grammatica e lettere italiane a lire 1000 l'uno, lire 2000.
1 Professore di grammatica e lettere italiane a lire 900.
1 Professore di elementi e prosodia latina, lire 800.
1 » di storia e geografia, lire 1000.
1 » di letteratura poetica e drammatica, lire 1000.
1 » di lingua francese, lire 800.
1 » di aritmetica, lire 800.
1 » di calligrafia, lire 700.

Biblioteca.

1 Bibliotecario, lire 800.
1 Vice Bibliotecario, lire 500.

Disciplina, Amministrazione, ecc.

1 Economo-Cassiere, lire 1800, alloggio e vitto.
1 Segretario, lire 1200
1 Vice-Economo, lire 700.
1 Vice-Segretario, lire 700.
1 Rettore, lire 1600, alloggio e vitto.
1 Vice-Rettore, lire 1000, id. id.
1 Ispettore disciplinare, lire 900, e vitto.
1 Ispettrice disciplinare, lire 800.
4 Istitutori a L. 550 l'uno, lire 2200, alloggio e vitto.
1 Bidello, lire 350, e divisa.
1 Cuoco, lire 800.
1 Sottocuoco, lire 292.
4 Inservienti a L. 500 l'uno, lire 2000, e divisa.
1 Portinaio, lire 600, divisa, alloggio e vitto.
1 Fontaniere, lire 128.
1 Giardiniere, lire 180.
1 Accordatore di pianoforte, lire 250.
1 Medico chirurgo, lire 700.

Totale L. 58,200.

Roma, addì 27 gennaio 1890.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto col quale il Prefetto di Ancona, in seguito ad analogo voto di quella Giunta provinciale amministrativa, ha proposto lo scioglimento della Congregazione di Carità di Sassoferrato per le gravi irregolarità verificatesi nella gestione delle Opere Pie da essa amministrate, come è risultato anche da inchiesta;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Sassoferrato è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto di Ancona, con incarico di riordinarne al più presto l'andamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di gennaio 1890.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel corrente anno la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per tifo esantematico, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi sette anni dall'ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune.

Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, i quali non possono essere di molto inferiori al vero. Pertanto la cifra della popolazione al 31 dicembre 1888 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1881 esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1888.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1888.

4° Differenza fra il numero dei nati e quello dei morti (2-3).

5° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1888.

6° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1888.

7° Differenza fra gli immigrati e gli emigrati (5-6).

8° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1888 (1 + 4 + 7).

9° Guarnigione, secondo l'ultimo stato inviato dall'autorità militare.

10° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1888.

11° Popolazione totale al 31 dicembre 1888 (8 + 9 + 10).

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1888 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarnigione	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
			Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupale e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Alessandria	71349	65689	52	198	8	194	24	1	5	—	2	3	3	—	—	—	39	48	14
Cuneo	27529	25095	14	56	9	56	5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	9	7	7
Novara	37495	32390	38	130	—	163	51	1	1	—	1	10	2	—	2	1	20	13	6
Torino	305144	286507	131	765	36	977	68	2	29	—	10	—	13	—	—	1	220	103	50
Genova (1)	206088	192772	83	478	29	638	—	3	—	—	1	—	16	—	—	3	183	45	9
Porto Maurizio	8996	8813	2	18	1	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
Bergamo	39136	36529	35	123	6	119	26	1	3	—	—	1	—	—	—	—	11	22	13
Brescia *	67598	61235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Como *	30646	29287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	37033	34000	21	88	4	135	22	1	—	—	1	2	2	—	—	—	20	20	7
Mantova	32441	29473	12	80	4	96	23	—	—	—	1	—	—	—	1	—	12	9	5
Milano	406592	386211	241	1191	27	1215	153	4	1	—	19	2	30	—	—	3	207	151	19
Pavia	32251	27846	18	86	9	104	33	—	1	1	—	1	3	—	1	—	19	16	7
Sondrio	8154	7882	4	25	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(1) Questo comune non ha distinto i morti secondochè appartenevano alla popolazione residente e a quella avventizia,

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1888 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarnigione	NUMERO: Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Avventizia	NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE: Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupale e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	17242	16625	9	42	1	42	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	5	1
Padova *	80346	74878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo *	11337	10873	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Treviso *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine *	36517	33701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia	149635	133878	79	400	23	524	57	91	1	—	8	2	5	—	1	—	65	48	26
Verona *	72934	63184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	40930	38053	12	111	2	131	13	5	—	—	—	1	2	—	1	—	16	14	1
Bologna	136608	127828	106	369	22	378	25	1	—	2	8	1	4	—	—	2	73	34	—
Ferrara *	82000	79531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Forlì	43768	41879	34	137	4	102	2	—	—	—	3	1	1	—	—	1	8	9	6
Modena	63661	59284	19	179	5	187	16	—	1	1	1	—	5	2	—	1	26	13	13
Parma *	51303	45617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piacenza	38177	32421	19	62	3	108	40	9	—	—	1	—	4	—	—	—	19	19	8
Ravenna (1)	63360	61871	34	165	9	192	—	—	1	1	7	—	7	—	—	—	25	19	6
Reggio nell'Emilia *	55108	52951	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arezzo *	40342	39716	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	182883	166873	86	447	26	626	74	—	2	—	6	9	5	—	—	—	157	87	13
Grosseto *	8259	6833	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	106512	101512	44	245	2	281	7	—	—	5	7	—	5	—	—	—	38	52	9
Lucca	79118	76127	31	186	8	171	26	—	—	2	3	3	15	—	—	—	7	19	6
Massa *	22116	21457	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pisa *	59584	56375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena *	28337	26743	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	54111	50535	27	154	1	122	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	20	9	11
Ascoli Piceno *	28281	27077	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	22178	21607	12	74	7	47	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	12	1	2
Pesaro *	24029	22469	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perugia	54675	52097	43	180	12	110	7	—	—	1	—	1	3	—	—	1	11	7	3
Roma	401044	359969	140	1294	65	1021	223	—	6	—	17	4	16	—	17	2	259	130	3
Aquila	19722	18417	7	72	4	41	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	3
Campobasso *	15922	15179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti *	23242	22150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo	21900	21120	18	76	5	37	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	4
Avellino	24671	1072	17	92	3	59	6	—	—	6	—	—	1	—	1	—	10	4	2
Benevento	25317	23698	8	105	4	83	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	11	4	4
Caserta *	34726	30753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Napoli	512000	487241	186	1922	138	2114	111	1	6	13	13	12	5	—	5	2	450	199	61
Salerno *	35875	33570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bari	68670	65814	27	316	24	194	9	7	1	—	1	5	7	—	1	—	21	2	7
Foggia *	43516	42336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lecce	28239	26684	21	111	4	53	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—	3	5	5
Potenza *	20058	19175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catanzaro *	29439	27680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cosenza	20000	18979	8	80	2	59	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	8	5
Reggio di Calabria	42000	40034	25	173	19	80	—	—	—	4	1	—	3	—	—	—	10	4	7
Caltanissetta	33165	32368	11	131	7	84	—	1	—	—	2	—	3	—	1	—	10	5	11
Catania *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti *	23806	22270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo (1)	264013	252699	128	944	50	738	—	1	4	5	7	—	12	—	—	2	95	37	30
Siracusa	26654	25544	9	135	5	64	1	—	1	—	—	—	1	—	4	—	4	11	2
Trapani	41643	40677	37	178	6	105	5	—	—	—	4	—	2	—	—	—	35	4	11
Cagliari	41235	38167	30	118	7	85	7	1	—	—	1	—	3	—	5	—	6	14	7
Sassari *	38621	36282	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Roma, a' dì 27 febbraio 1890.

(1) Q esto comune non ha distinto i morti secondochè appartenevano alla popolazione residente e a quella avventizia,

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avvisi.

La Banca Nazionale Toscana ha conferito la rappresentanza pel cambio dei proprî biglietti nella provincia di Bari alla Cassa di Risparmio di Barletta.

Conseguentemente, a termini dell'art. 15 della legge 30 aprile 1874, N. 1920, e delle leggi successive che hanno prorogato il corso legale dei biglietti propri degli Istituti d'emissione, i biglietti della Banca Nazionale Toscana, dal giorno in cui funzionerà detta rappresentanza, previo l'adempimento del disposto dall'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1875 N. 2572, saranno accettati in pagamento dalle pubbliche Casse e dai privati in tutta la provincia di Bari.

Roma, addì 26 febbraio 1890.

Per effetto del Reale decreto in data 27 febbraio 1890, a cominciare dal giorno 1° del successivo marzo, l'interesse dei buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato di alienare, è fissato come appresso:

Due per cento per i buoni con iscadenza di sei mesi.
Tre per cento id. id. da sette a nove mesi.
Quattro per cento id. id. da dieci a dodici mesi.

Roma, addì 27 febbraio 1890.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Col primo del prossimo mese di marzo 1890, sarà ammesso lo scambio di lettere assicurate colla Repubblica Argentina.

Il limite massimo del valore dichiarato è di lire diecimila.

La tassa di assicurazione è di centesimi 30 per ogni somma di 200 lire o frazione di 200 lire, oltre quella progressiva di francatura ed il diritto fisso di raccomandazione.

Roma, 28 febbraio 1890.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 28 febbraio 1890

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6

Barometro a mezzodì 749, 2
Umidità relativa a mezzodì . . . 48
Vento a mezzodì . . . . . Nord debolissimo.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.

Termometro centigrado { massimo 14°, 0, minimo 6°, 0,

Li 28 febbraio 1890.

Europa pressione ancora elevata Isole Britanniche, depressione intorno Tunisia ed Italia Sud. Manica 771; Malta 748.

Italia 24 ore: barometro nuovamente disceso; pioggia torrenziale Sud Sicilia; pioggiarelle Nord, neve Torino. Levante forte Sud Sicilia, Sardegna; venti freschi forti primo quadrante Nord; mare agitatissimo Catania e Cozzospadaro. Stamane cielo nuvoloso coperto; venti intorno levante freschi Nord, deboli freschi altrove. Barometro 755 Nord, 750 Portotorres, Napoli, Reggio; 748 Malta. Mare agitato costa orientale sicula.

Probabilità: venti settentrionali freschi forti Sud; freschi altrove; cielo coperto con pioggie specialmente Italia meridionale, mare agitato coste meridionali, qualche brinata gelata Nord.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 28 febbraio 1890.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle ore 2,25.

FORTUNATO segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

BADALONI domanda l'urgenza sulla petizione n. 4608 della Deputazione provinciale di Rovigo, affinchè non sia concessa la proroga alla legge delle decime.

CHIALA domanda l'urgenza sulla petizione numero 4610 dell'associazione canavesana *Carlo Botta*, e che sia trasmessa alla Commissione che esamina il disegno di legge per l'istruzione primaria.

(La Camera approva).

PRESIDENTE legge il verbale della Giunta delle elezioni per quella dell'avvocato Facheris a deputato del terzo collegio di Milano, e lo proclama convalidato, salvo il caso di preesistenti incompatibilità.

Seguita la discussione del disegno di legge per le circoscrizioni giudiziarie.

PRESIDENTE apre la discussione intorno all'art. 4.

« Art. 4. Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria saranno decretate udito l'avviso di una Commissione composta di magistrati di Corte di appello, eletti uno per ciascuna delle Corti d'appello del regno e sezioni distaccate di Corte di appello rispettivamente convocate in assemblea generale. Con decreto reale, sulla proposta del Consiglio dei ministri, saranno nominati altri quattro membri della stessa Commissione scelti tra i funzionari del Genio civile e della Direzione generale di statistica.

« Con lo stesso decreto e sulla medesima proposta verrà nominato il presidente della Commissione, scelto fra i magistrati di Corte di cassazione ».

NOCITO crede inutile, e finanziariamente gravoso, riunire a Roma tanti magistrati che, d'altronde, non possono essere informati: e propone che il ministro nomini, sotto la sua responsabilità, la Commissione che deve procedere alle nuove circoscrizioni.

DI SANT'ONOFRIO si avvicina alle idee dell'onorevole Nocito, dichiarando di preferire che l'applicazione del disegno di legge sia deferita interamente alla responsabilità del ministro. Chiede inoltre che gli interessati abbiano modo di fare valere le loro ragioni innanzi alla Commissione: che, se vorrà formarsi, desidererebbe composta non esclusivamente di magistrati.

VISOCCHI si unisce alle considerazioni dell'onorevole di Sant'Onofrio: e a nome anche degli onorevoli Sardi, Anzani e Della Rocca propone, come emendamento all'articolo della Commissione, l'articolo ministeriale.

BARSANTI svolge il seguente emendamento:

« *In sostituzione degli articoli 4 e 5 della Commissione*:

« Prima di decretare la nuova circoscrizione mandamentale giudiziaria, il Governo udrà l'avviso di una Commissione composta di funzionari dell'ordine giudiziario, della Direzione generale di statistica e del Genio civile: e comunicherà poi ai prefetti lo schema della nuova circoscrizione delle Provincie rispettive, affinchè entro due mesi dalla comunicazione la Giunta amministrativa e la Deputazione provinciale insieme riunite facciano le loro osservazioni intorno alla giurisdizione territoriale e alla sede delle preture. »

BONASI propone che all'articolo 4 della Commissione si aggiunga: « I verbali della Commissione saranno pubblicati » per garantire gli interessati e rendere concreta la responsabilità del ministro.

FINOCCHIARO APRILE preferisce l'articolo proposto dal ministro, il quale comporrebbe la Commissione con sette deputati, sette senatori e sette funzionari eletti dal Re, a quello della Commissione, il quale si scosta da tutti i precedenti legislativi e la cui motivazione pone in dubbio la indipendenza dei membri del Parlamento.

TROMPEO chiede che, ove la Camera accolga la proposta dell'onorevole Bonasi, determini il tempo entro il quale i verbali debbano essere pubblicati.

RUBICHI non intende che il Governo possa sottrarsi alla responsabilità che gli spetta coprendola con una Commissione consultiva; aggiungendo che nessuna delle proposte Commissioni, meno ancora la parlamentare, potrà godere la fiducia del paese e liberarsi dal sospetto di aver subito influenze locali o ministeriali. (Vive approvazioni).

TORRACA concorda interamente nei concetti del preopinante.

CUCCIA, relatore, dopo aver pregato l'onorevole Bonasi di non insistere nella sua aggiunta e di prendere atto dell'impegno già preso dall'onorevole ministro di pubblicare i verbali, dichiara che la Commissione persiste nel non accettare l'articolo del ministro, per le ragioni già esposte nella relazione, le quali non offendono menomamente la indipendenza dei membri del parlamento.

Giustifica poi la proposta della Commissione, pregando la Camera di accoglierla; a meno che il Ministero non creda di poter fare a meno di una Commissione consultiva.

FINOCCHIARO-APRILE parla per fatto personale confermando i concetti già espressi.

VOLLARO propone la soppressione dell'articolo 4 perchè resti al ministro intera la responsabilità dell'uso dei poteri che il Parlamento gli concede.

SARDI insiste nella proposta svolta dall'onorevole Visocchi.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, in omaggio ai precedenti aveva proposto la Commissione parlamentare, ma riconoscendone gl'inconvenienti, si rimette alle deliberazioni della Camera.

CUCCIA, relatore, modifica l'articolo della Commissione in questi termini:

« Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria saranno decretate, udito l'avviso di una Commissione da nominarsi dal ministro di grazia e giustizia. »

DI SANT'ONOFRIO, BARSANTI e BONASI ritirano le loro proposte.

(Approvasi la proposta della Commissione).

PRESIDENTE, apre la discussione sul seguente articolo quinto:

« Il Governo notificherà ai Consigli provinciali, convocati, ove occorra, in sessione straordinaria, lo schema di nuova circoscrizione giudiziaria della rispettiva provincia.

« I Consigli predetti potranno, nel termine di due mesi, far pervenire al Governo le loro osservazioni circa la giurisdizione territoriale e la sede delle preture assegnate alla loro provincia.

« Scorso inutilmente questo termine, cesserà l'obbligo di sentire il parere dei Consigli provinciali. »

SONNINO ne propone la soppressione per non suscitare nei Consigli provinciali lotte spiacevoli. Quando però si volesse accettare l'articolo, propone che sia abbreviato tanto il termine dei due mesi proposto in questo articolo, quanto quello che si vorrebbe assegnare per la pubblicazione del decreto reale per la nuova circoscrizione; la quale, fra le altre cose, verrebbe probabilmente a coincidere con le elezioni generali.

Nell'intervallo, si pongono inoltre i deputati in condizione delicatissima, e l'oratore vorrebbe che questo fosse evitato.

ERCOLE propone di modificare il 2° alinea nel seguente modo:

« I Consigli predetti delibereranno, nel termine di due mesi, circa la giurisdizione territoriale e la sede delle preture assegnate alla loro Provincia ».

Propone inoltre che si sopprima il 3° capoverso.

Ricordati i precedenti parlamentari, perfettamente analoghi alla sua proposta, esprime la speranza che questa abbia ad essere accettata dal ministro e dalla Commissione.

RICCI desidera che sia ben chiaramente specificata la portata di questo articolo.

Avrebbe voluto che fossero interpellate piuttosto le Giunte amministrative che i Consigli provinciali; o almeno che con istruzioni ben chiare e determinate si rendesse a questi la cosa meno complicata e difficile.

NOCITO propone che dopo il secondo capoverso si aggiunga il seguente:

« Le dette osservazioni saranno nel medesimo termine precedute da quelle dei Consigli comunali interessati, e verranno insieme alle medesime comunicate alla Commissione indicata nell'articolo 4 ».

Ritiene assolutamente equo, anzi necessario che i Comuni interessati siano interpellati in proposito, come son sempre interpellati in materia di circoscrizione territoriale.

FRANCESCHINI svolge il seguente emendamento sostitutivo:

« Il Governo notificherà al presidente del Consiglio provinciale lo schema di nuova circoscrizione giudiziaria della rispettiva Provincia.

« I Consigli predetti, nella *sessione ordinaria* o *in una straordinaria* che verrà convocata appositamente nel termine di due mesi, *dovranno* far pervenire al Governo le *loro deliberazioni motivate*, circa la giurisdizione territoriale e la sede delle preture assegnate alla loro Provincia.

« Scorso inutilmente questo termine, cesserà l'obbligo di sentire la deliberazione dei Consigli provinciali ».

CUCCIA, relatore, mantiene fermo l'articolo in quanto riguarda le deliberazioni dei Consigli provinciali, i quali devono essere interpellati, per garanzia della opportunità ed equità dei nuovi riparti.

Dichiara quindi di accettare la proposta dell'onorevole Ercole, in quanto sostituisce la parola più propria di *deliberazioni* a quella di *osservazioni* dei Consigli provinciali; senza pregiudicare però in niente la integrità dell'azione del Governo in questa materia.

Non può però consentire che sia tolto il termine indicato nell'ultimo capoverso; e con questo risponde anche l'onorevole Franceschini, che cioè non si può *imporre* di deliberare ai Consigli.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, consente nelle osservazioni dell'onorevole relatore, quanto alle proposte fattesi. All'onorevole Nocito risponde che non è necessario eccitare i Consigli comunali a presentare le loro osservazioni, tanto più che essi le fanno già prima che sia pubblicata la legge. Ad ogni modo avranno sempre modo di fare udire la loro voce, e presso il Ministero, e presso i Consigli provinciali.

FRANCESCHINI crede che lo stesso ultimo capoverso dell'articolo dimostri la necessità della sua proposta.

LUCHINI ODOARDO chiede come si potranno con la delegazione di poteri che si accorda con questa legge, mantenere certe garanzie, quale è quella del ricorso al Consiglio di Stato. Chiede se la competenza che ad esso spetta venga per alcun modo ad essere infirmata con questa legge

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, risponde che il Governo si atterrà strettamente alle prescrizioni della legge, quale sarà votata dal Parlamento.

ERCOLE dà spiegazioni sul suo emendamento. Contento delle dichiarazioni del relatore e del ministro lo ritira.

NOCITO insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE legge l'emendamento sostitutivo sottoscritto dall'onorevole Franceschini e da altri deputati:

(Messo ai voti non è approvato).

PRESIDENTE mette ai voti l'aggiunta dell'onorevole Nocito, così formulata:

« *Dopo il secondo alinea aggiungere*: Le dette osservazioni saranno nel medesimo termine precedute da quelle dei Consigli comunali interessati, e verranno insieme alle medesime comunicate alla Commissione indicata nell'art. 4 ».

(Non è approvato).

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 5 con le modificazioni proposte dall'onorevole Ercole ed accettate dalla Commissione. Esso resta così formulato:

« Il Governo notificherà ai consigli provinciali, convocati, ove occorra, in sessione straordinaria, lo schema di nuova circoscrizione giudiziaria della rispettiva provincia.

« I consigli predetti potranno, nel termine di due mesi, far pervenire al Governo le loro deliberazioni circa la giurisdizione territoriale e la sede delle preture assegnate alla loro provincia.

« Scorso inutilmente questo termine, cesserà l'obbligo di sentire i consigli provinciali. »

DE ZERBI svolge il seguente emendamento:

Alle parole « non più tardi del 31 dicembre 1890 » sostituire le parole: « nel primo semestre del 1891. »

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, risponde che occorrerà del tempo per eseguire la legge, quindi non ha difficoltà ad accettare una proroga.

CUCCIA, relatore, volentieri a nome della Commissione accetterebbe

la proposta dell'onor. De Zerbi, vorrebbe però che fosse modificata nel senso di prolungare di un anno il termine segnato nel disegno di legge.

MARTINI F., trova esagerata la libertà che si lascia al Ministero, molto più che nel periodo che si applicherà la legge verranno a coincidere l'elezioni generali proporrebbe quindi che il termine nel quale la legge debba essere applicata si fissasse tassativamente prescrivendo che la legge debba essere applicata prima dell'agosto 1891.

DE ZERBI risponde confutando gli argomenti dell'onor. Martini.

SONNINO si associa alle ragioni esposte dall'onorevole Martini e svolge il seguente emendamento:

Art. 6 Invece di « 31 dicembre 1890, » dire 30 giugno 1891. »

DE ZERBI modifica il suo emendamento accettando che si dica invece che primo, *secondo* semestre 1891.

CUCCIA, relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole De Zerbi così modificato.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dichiara che non ha difficoltà ad accogliere l'emendamento dell'onor. De Zerbi e dice che il Governo non s'inspirerà ad altri criteri nell'applicare la legge che a quelli che riflettono il bene del paese.

MARTINI F. replica dicendo che non ha inteso attribuire intenzioni men che corrette al guardasigilli attuale, ma non può avere la stessa fiducia nei guardasigilli futuri.

SONNINO modifica il suo emendamento fissando il termine del 31 dicembre 1891 come quello dopo il quale dovrà essere la legge applicata.

(Messo ai voti l'emendamento dell'onorevole Sonnino non è approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo così modificato dall'emendamento dell'onorevole De Zerbi.

« Art. 6. Il decreto reale che determina il numero, la sede e la circoscrizione di tutte le preture del Regno, sarà pubblicato non più tardi del secondo semestre del 1891. »

Presentazione di due disegni di legge.

GIOLITTI, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge per la convalidazione dei regi decreti autorizzanti la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90; ed un altro per ottenere 4 note di variazioni alla spesa dei bilanci del tesoro, delle finanze, degli esteri e dell'interno.

BRUNIALTI presenta la relazione sopra un disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere la sovrimposta.

Si riprende la discussione del disegno di legge per le circoscrizioni giudiziarie.

PRESIDENTE dà lettura dei seguenti articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Della Rocca:

« Art. . . Cessano di far parte della Corte d'assise i due giudici assessori, e le attribuzioni della Corte saranno esercitate dal solo presidente. »

« Art. . . Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni civili e commerciali relative a' beni mobili, il valore delle quali non ecceda lire *cento*. Sono altresì di competenza de' conciliatori le azioni relative alla locazione dei beni immobili se il fitto, o la pigione per cui è controversia non ecceda detto valore. »

« Art. . . Le sentenze dei conciliatori per valore eccedente le lire 30 saranno appellabili innanzi ai pretori. »

« Art . . Le funzioni di Pubblico Ministero innanzi alle preture saranno esercitate da un uditore ed in sua mancanza da un laureato in legge, oppure dal sindaco, ed in caso d'impedimento di costui, da un assessore comunale da lui delegato. »

« Art..... Sarà provveduto all'aumento degli stipendi dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie coll'economie che resulteranno dalla soppressione delle Cancellerie delle preture. »

DELLA ROCCA viste le disposizioni della Camera poco favorevoli agli emendamenti, non insiste ora negli articoli aggiuntivi presentati: riservasi solamente di risollevare all'articolo 10 la quistione dell'aumento degli stipendii ai funzionarii delle Cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

SALARIS parla sull'articolo 7.

Domanda, acciò sia chiara la votazione della Camera, se con quest'articolo s'intenda di sopprimere le disposizioni dell'ordinamento giudiziario secondo le quali, facendosi riduzione di consiglieri, dovrebbero essere collocati in disponibilità i meno anziani, e mantenuti in ufficio i più anziani.

BONASI svolge la seguente aggiunta all'articolo 7.

« *Dopo il primo paragrafo aggiungere*:

« I magistrati giudicanti appartenenti ai tribunali ed alle Corti di appello da collocarsi in disponibilità in conseguenza delle modificazioni degli organici di cui al paragrafo precedente saranno designati da una Commissione composta di cinque consiglieri di Cassazione eletti uno da ogni Corte Suprema a maggioranza assoluta di voti. »

Fa rilevare come applicandosi, in mancanza di norme speciali, le leggi ora esistenti, verrebbero, in forza dell'articolo in discussione, ad esser posti in disponibilità i magistrati più giovani e quindi i più energici ed attivi.

La sua proposta mira ad adottare criteri più complessi e migliori, e questi potranno essere applicati senza che il Governo sia tacciato di arbitrii o di ambire poteri straordinari, giacchè giudici della convenienza di porre o no a riposo un magistrato saranno dei magistrati scelti dalla fiducia dei loro colleghi.

Prega la Camera ed il Governo a prendere in considerazione questa sua aggiunta.

INDELLI rinuncia a parlare.

DELLA ROCCA dichiara che voterà la prima parte dell'articolo, non la seconda, perchè prolunga per anni i pieni poteri del Governo.

CUCCIA, *relatore*, risponde alle considerazioni dell'onorevole Della Rocca, fa poi osservare all'onorevole Bonasi che il suo emendamento non è accettabile, perchè modificherebbe radicalmente tutta la legislazione, che regola il nostro ordinamento giudiziario, del resto ben pochi sono i funzionari che saranno posti in disponibilità.

BONASI aveva creduto che molti fossero i funzionari da porsi in disponibilità.

E' sua opinione che sarebbe tempo di rispettar maggiormente la magistratura coi fatti non con le parole, nota gl'inconvenienti che ha la disponibilità per i funzionari meno anziani, e domanda che almeno si adotti un temperamento per le disposizioni attuali sulla disponibilità. Insiste quindi sulla sua aggiunta.

DELLA ROCCA anch'egli avrebbe voluto parlare nel senso dell'on. Bonasi, ma gli sembra che la quistione vada trattata all'art. 8.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, crede che la facoltà dall'articolo attribuita al Governo sia molto più innocua di quanto l'on. Bonasi ha supposto. In fatto non si tratta che di distribuire meglio il personale fra le varie Corti proporzionandolo al lavoro. Dimostra poi come la legge tutta faccia ai magistrati una posizione superiore non inferiore a quella degli altri funzionari dello Stato; prega quindi l'on. Bonasi di ritirare la sua aggiunta.

BONASI ritira l'aggiunta dopo le dichiarazioni del ministro, però si riserva di parlare quando si tratterà delle disposizioni riguardanti la disponibilità dei magistrati.

PRESIDENTE legge l'art. 7 così così formulato:

« Il Governo è autorizzato a stabilire con regio decreto il ruolo organico dei funzionari da assegnarsi alle preture, come pure a modificare i ruoli organici dei tribunali e delle Corti d'appello.

« Entro tre anni dall'attuazione della legge, i predetti ruoli saranno sottoposti a revisione, e, dove occorra, modificati con regio decreto. »

(E' approvato).

PRESIDENTE legge l'art. 8:

« I funzionari che per soppressione di ufficio o per riduzione di numero rimanessero fuori ruolo saranno collocati in disponibilità per due anni coll'intero stipendio.

« Essi potranno essere applicati con l'attuale loro grado e stipendio alle preture, ai tribunali ed alle Corti, per esercitarvi le funzioni corrispondenti al grado medesimo.

« I funzionari che non avessero diritto alla inamovibilità, o non l'avessero ancora acquistata, potranno altresì essere destinati ad eser-

citare funzioni di grado inferiore retribuite con eguale stipendio, o se retribuite con stipendio minore, conservando lo stipendio anteriore a titolo di maggior assegno personale. »

MEL vorrebbe modificate alcune disposizioni dell'articolo riguardante la messa in disponibilità dei magistrati.

DELLA ROCCA svolge il seguente emendamento:

« I funzionari (ecc., come nel testo della Commissione) saranno collocati in disponibilità per *tre* anni coll'intero stipendio. »

Crede che l'articolo della Commissione dia poteri troppo larghi al Ministero, e che quasi equivalga a togliere l'inamovibilità della magistratura.

Spera che il ministro accetterà il temperamento da lui proposto.

CUCCIA, relatore, mantiene la proposta della Commissione, dimostrando come già siansi molto migliorate le disposizioni della legge riguardante la messa in disponibilità.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dimostra come la legge attuale non faccia che migliorare la condizione dei magistrati per quel che riguarda la messa in disponibilità.

DELLA ROCCA ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'art 8.

(È approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo 9:

« Fino a che il numero dei funzionari inamovibili in ciascun grado non sia ridotto a quello fissato coi nuovi ruoli, si dovrà provvedere ai posti vacanti con i funzionari dei gradi corrispondenti rimasti in disponibilità.

« Con regio decreto saranno determinate le norme secondo le quali potrà essere applicata la stessa disposizione ai funzionari amovibili.

« I funzionari che allo spirare del biennio non fossero stati ricollocati in ruolo, saranno dispensati dal servizio, salvi i loro diritti a pensione o ad indennità.

BONASI presenta la seguente proposta di emendamento che si riferisce alle proposte che aveva fatte all'art. 7:

« I magistrati inamovibili, che per eccedenza di numero non trovassero posto nel nuovo ruolo organico, vi entreranno mano mano si verificheranno delle vacanze. Essi riceveranno frattanto i relativi stipendi. »

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, risponde che non accetta la proposta dell'on. Bonasi perchè essa non avrebbe effetti pratici, visto che entro i due anni tutti i magistrati in disponibilità saranno richiamati in servizio.

BONASI ritira la proposta, e spera che l'articolo, così come è formulato, non sarà per nuocere ad alcun magistrato.

PRESIDENTE legge l'art 10.

« Con le somme che di mano in mano risulteranno disponibili in seguito alla riduzione dei ruoli organici del personale attualmente assegnato alle preture, ai tribunali ed alle Corti d'appello, il Governo è autorizzato ad aumentare gradatamente lo stipendio degli aggiunti giudiziari non oltre le lire 2000; quello dei pretori, i quali formeranno una sola categoria, non oltre le lire 3000; quello dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re non oltre le lire 3500 per due terzi e le lire 4000 per l'altro terzo; e quello dei vice-presidenti di tribunale non oltre le lire 4500.

« I presidenti di tribunali ed i consiglieri di Corte d'appello saranno considerati di egual grado, avranno eguale stipendio e verranno compresi in unica graduatoria. Essi saranno ripartiti in tre categorie secondo l'anzianità loro, e nella proporzione di un terzo per ciascuna delle categorie stesse, alle quali sarà rispettivamente assegnato lo stipendio di lire 5000, 6000 e 7000.

« Eguale unificazione avrà luogo tra i procuratori del Re ed i sostituti procuratori generali di Corte d'appello.

« L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con regi decreti, osservata, quanto ai funzionari dello stesso grado e della stessa categoria, la ragione dell'anzianità ».

BUTTINI C., domanda se il Governo migliorerà per ora soltanto lo stipendio dei pretori, oppure vorrà gradualmente elevare la rimunerazione di tutti i magistrati. Raccomanda poi di aver riguardo alla condizione dei presidenti dei tribunali, che diventeranno ora uguali ai consiglieri di appello, raccomanda anche di migliorare la sorte degli uscieri giudiziari.

FROLA propone la seguente aggiunta all'art. 10:

« Con norme da fissarsi con regio decreto sarà provveduto prima, dell'attuazione della presente legge all'aumento dello stipendio dei funzionari delle cancellerie e segreterie nei limiti di cui all'art. 12 »

Ricorda la promessa fatta dall'onorevole Zanardelli sin dal 1882, e confida che il ministro accetterà la sua aggiunta.

DELLA ROCCA anche a nome dell'onorevole Massabò dà ragione di questa aggiunta all'articolo 10:

« Con norme da fissarsi con R. Decreto e nei limiti, sempre di cui all'articolo 12, sarà provveduto all'aumento dello stipendio dei funzionari delle cancellerie e delle preture. »

GALIMBERTI vorrebbe che la discussione continuasse domani, poichè sono le 6 1[2, ed egli desidera parlare domani.

Voci. No. Parli! parli!

FALCONI aveva presentato questo emendamento:

« I presidenti di tribunale saranno consiglieri di appello in missione.

« I consiglieri di appello saranno ripartiti in tre categorie (ecc. *come nel secondo capoverso dell'articolo*). »

Però se Governo e Commissione non lo accettano, egli non insisterà.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dichiara di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Falconi.

CUCCIA, relatore, prega la Camera di votare l'articolo quale fu proposto dalla Commissione e dal Governo.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, risponde all'onorevole Buttini, che il Governo incomincierà a migliorare gli stipendi dei diversi ordini di magistrati, tenendo conto della importanza delle somme che saranno disponibili.

Accetta le raccomandazioni dell'onorevole Buttini. Riconosce giusto il desiderio di migliorare le condizioni dei cancellieri; ma per ora è più urgente pensare ai magistrati, in seguito si potrà provvedere anche ai cancellieri.

GALIMBERTI voleva parlare per sostenere la giustizia o la convenienza di un miglioramento nelle condizioni del personale di cancelleria; dopo le dichiarazioni del ministro, crede inutile qualunque discorso e rinunzia a parlare.

DELLA ROCCA, MASSABO', FROLA e FALCONI prendono atto delle dichiarazioni del ministro e ritirano le loro proposte.

(Approvasi l'art. 10).

PRESIDENTE domanda alla Camera se questa discussione deve continuare domani

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che si faccia eccezione alle deliberazioni della Camera che stabilisce che il sabato si svolgano le interpellanze.

Vorrebbe che le interpellanze sull'Africa fossero iscritte nell'ordine del giorno dopo le leggi che ora si discutono, e che quelle interpellanze fossero tutte svolte destinandovi tante sedute consecutive quanto saranno necessarie. Sicchè domani si continuerebbe nella discussione delle leggi sull'ordinamento giudiziario. Le poche altre interpellanze ed interrogazioni inscritte prima di quelle sull'Africa si svolgeranno sabato della ventura settimana.

(Così resta stabilito).

MAFFI propone che il disegno di legge di sua iniziativa ammesso alla lettura dagli Uffici e relativo all'istituzione dei probiviri sia svolto nella seduta di giovedì prossimo.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, consente.

(E' così stabilito).

Comunicasi una domanda di interpellanza.

PRESIDENTE comunica questa interpellanza dell'onorevole Sani:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della guerra circa al modo con cui vengono attuate le disposizioni contenute nell'articolo 448 del regolamento del Corpo dei Reali Carabinieri relativamente alla camera di disciplina e sicurezza ».

CRISPI, presidente del Consiglio, ne darà notizia al suo collega.

La seduta termina alle 6,55.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MAGONZA, 27 — E' morto il dottor Moufang, canonico del duomo.

BERLINO, 27 — Un rescritto del cancelliere dell'Impero rifiuta alla società coloniale dell'Africa Sud Ovest l'autorizzazione di vendere la parte principale dei suoi possedimenti ad un sindacato anglo-olandese, Il rifiuto si fonda sopra motivi economici e politici.

LONDRA, 27. — Nel pomeriggio, lord Salysbury ricevette l'ambasciatore tedesco, conte di Hatzfeldt, il quale gli presentò a nome del suo governo, l'invito formale all'Inghilterra di prendere parte alla Conferenza di Berlino sulla questione del lavoro degli operai.

Il programma per la conferenza, annesso all'invito, si astiene da ogni accenno alla restrizione del lavoro degli adulti maschi e parla soltanto del lavoro delle donne e dei fanciulli e del lavoro delle domeniche.

ATENE, 27. — Il principe di Napoli pranzò stasera presso il principe ereditario, con tutta la famiglia Reale.

Nel pomeriggio, terminò le visite alle caserme assistendo ad alcuni esercizi militari.

Probabilmente andrà sabato a visitare le miniere del Laurium, a bordo del *Savoia*, e domenica si recherà a Nauplia. La sua gita a Maratona fu rinviata a domani.

BELGRADO, 28. — Il principe di Napoli avendo intenzione di visitare Belgrado e Turn Severin sul Danubio, il giorno del suo arrivo dipende dall'apertura della navigazione del Basso Danubio.

Il principe è quindi qui atteso fra il 9 e il 10 del prossimo marzo.

Egli ha declinato qualsiasi festeggiamento ed accetterà soltanto un pranzo dalla Corte.

ATENE, 28. — Il Principe di Napoli si recò stamane a Maratona ad onta del cattivo tempo, e ritornò per il pranzo alla Legazione italiana alle ore 8,30 pom. S. A. R. partirà domani mattina col *Savoia* per recarsi a visitare le miniere del Laurium.

PARIGI, 28. — L'interpellanza presentata da Laur sulla partecipazione della Francia alla Conferenza di Berlino sarà probabilmente, a richiesta del ministero degli esteri, Spuller, rinviata a giovedì.

Risulta dai negoziati in corso fra diversi gabinetti che parecchie fra le potenze che prenderanno parte alla Conferenza di Berlino e segnatamente la Francia, daranno ai loro rappresentanti poteri limitati, in modo che qualora fossero sollevate certe questioni, per esempio quella del disarmo, essi ricuserebbero di discuterle non essendo autorizzati a farlo.

BERNA, 28. — Il Consiglio federale accetta l'invito del governo tedesco alla Conferenza di Berlino.

La Svizzera vi sarà rappresentata dall'ex-deputato Blumer (Glaris), negoziatore del trattato di commercio coll'Italia, e da Hauffmann, segretario al dipartimento dell'industria.

BERLINO, 28. — Si riconoscono i seguenti risultati delle elezioni di ballottaggio. A Lipsia fu eletto Goëltz nazionale liberale; a Monaco Bezirk socialista; a Mannheim Dreesbach socialista; a Francoforte sul Meno Schmidt socialista; a Stuttgart Siegle nazionale liberale.

PARIGI, 28. — La nomina del signor Billot ad ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia sarà firmata martedì dal presidente Carnot.

LONDRA, 28. — Il corrispondente del *Times* a Vienna crede sapere che è confermata l'esistenza di un disaccordo reale fra l'Imperatore ed il principe di Bismarck. Questi si era dimesso da tutte le sue cariche. Martedì soltanto, dopo una lunga ed animata conversazione del principe coll'Imperatore, si riuscì ad indurlo a restare al potere.

Il corrispondente soggiunge che il Principe reggente di Baviera ed il Granduca di Baden informarono l'Imperatore che essi non dividono le sue vedute circa l'attitudine da assumersi verso il socialismo.

SOFIA, 28. — Essendosi constatata un'ingerenza estera nell'affare del maggiore Panitza, il presidente del Consiglio, Stambuloff, conversando con diversi personaggi, lasciò intravedere la possibilità che la Bulgaria faccia pratiche presso le potenze per provocare il riconoscimento del Principe Ferdinando e mettere così termine alla situazione attuale; imperocchè risulta evidente che fin tanto che la situazione attuale continua, rimane aperta la porta a disordini nel paese.

Si spera che le potenze, desiderando il mantenimento della pace ed il consolidamento della penisola balcanica, comprenderanno l'urgenza e la necessità del riconoscimento dello stato attuale di cose in Bulgaria.

FILIPPOPOLI, 28. — Il giornale *Plovdiv* invita il Governo, una volta effettuato il pagamento degli arretrati per le spese dell'occupazione russa, a fare delle pratiche per ottenere il riconoscimento del Principe Ferdinando da parte delle potenze.

BELGRADO, 28 — Il Tribunale ha confermato l'arresto dell'ex-prefetto Giorgevich.

LONDRA, 28 — Secondo un dispaccio da Odessa al *Daily News*, corre voce che lo Czar, in seguito agli incidenti dell'affare Panitza, abbia manifestato il malcontento cagionatogli dagli intrighi dei panslavisti in Bulgaria, e che voglia mettere fine allo zelo intempestivo di certi irresponsabili.

Il *Times* ha da Cettigne:

« Si dice che il Principe del Montenegro visiterà il Sultano in marzo e si recherebbe anche a Belgrado. »

Il *Times* soggiunge che la visita del Nikità a Belgrado è considerata importantissima.

PARIGI, 28. — Il ministro degli esteri, Spuller, ha ricevuto, oggi, monsignor Labelle, protonotario apostolico e ministro dell'istruzione pubblica a Quebec.

Burdeau, deputato di Lione, già relatore del bilancio del 1890, sarà uno dei delegati della Francia alla Conferenza di Berlino, Herbette sarà il secondo delegato e probabilmente Francis Charmes il terzo.

Il ministro dell'agricoltura Faye, ha esposto alla Commissione delle dogane le ragioni per le quali crede dovere combattere il dazio di 3 franchi sul granturco.

Egli ritiene che il dazio di 1 franco e 50 centesimi sia sufficiente e preferirebbe innanzi tutto che si aggiornasse la questione fino all'esame della tariffa generale.

VIENNA, 28. — La *Politische Correspondenz* ha da fonte autorevole essere senza fondamento la notizia che il conte Golouchowsky plenipotenziario a Bucarest, sostituirà il conte Hoyos nell'ambasciata di Parigi.

LISBONA, 28. — Un decreto riduce a 16 *reis* per chilogramma il dazio sul grano estero.

SOFIA, 28. — Le voci corse di dissensi ministeriali sono infondate.

BUDAPEST, 28 — Camera dei deputati — Si discute la legge del Bilancio.

Il ministro delle finanze, Wekerle, espone i motivi che inducono il governo a chiedere alla Camera un voto di fiducia politico.

Dice che il governo studiò tutte le questioni importanti, dando loro la soluzione possibile

Soggiunge che i membri del Gabinetto sono concordi sulla base dei principii; che si ritengono perfettamente solidali; e che eseguiranno il programma propostosi, respingendo assolutamente il rimprovero che lo scopo principale dell'attuale ministero sia di restare al potere.

Conchiude col dichiarare che le riscossioni dello Stato sono pienamente sufficienti a coprire il disavanzo.

LONDRA, 28. — Camera dei Comuni — Cunningham-Graham domanda se sia esatto che i delegati inglesi alla Conferenza di Berlino abbiano ricevuto ordine di non discutere la questione della limitazione internazionale delle ore di lavoro degli adulti, mentre i rappresentanti degli altri paesi sono autorizzati a farlo.

Il sotto-segretario degli affari esteri, Fergusson, risponde non essersi trattato di un simile accordo. Soggiunge:

« Ci è pervenuto il programma particolareggiato della Conferenza. Dopo che esso sarà stato esaminato dal Governo, tutta la corrispondenza scambiata sulla Conferenza sarà comunicata alla Camera ».

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 28 febbraio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1ª grida	1 genn. 90	—	—		— —		95,20 17 1|2 15 07 1|2	— —	
» 2ª »	—	—	—	95,20 15 10.	95 15			— —	
detta 3 0|0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 50	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860|64	»	—	—		— —			97 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			96 75	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiarie.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 genn. 90	500	500		— —			485 —	
» 4 0|0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			460 —	
» 4 0|0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			450 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			463 —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 90	500	500		— —			690 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			555 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1860 —	
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —			1060 —	
» » Generale	»	500	250	491	491 —		490,92 93,95 96	— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			695 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			55 —	
» » Industriale e Commerciale	1 8bre 89	500	500		— —		503	— —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			493 »	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			560 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			380 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 8bre 89	500	500		— —		1012 1005	— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			915 —	
» » Acqua Marcia	1 genn 90	500	500		— —		1215 1208 1203	— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 89	500	400		— —			268 —	
» » Immobiliare	1 genn. 90	500	500		— —		510 15 16 17 18 12.	— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			270 »	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			230 —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—		— —			170 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			40 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			— »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			390 »	
» » Metallurgica Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			350 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 8bre 89	250	250		— —			255 »	
» » dei Caoutchouc		200	200		— —			200 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» » Vita	»	250	175		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0|0	»	250	250		— —			200 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0|0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 genn. 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0|0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

27 febbraio 1890

Consolidato 5 0|0 . . . . L. 95 763
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 593
Consolidato 3 0|0 nominale . . . . . . » 60 437
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale . . » 59 145

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 371|2
	Parigi	Chèques	»	»	101 171|2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 29
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 26 febbraio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: SALVADOR D. LATTES.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1890.

Rendita 5 0|0	95 —	Az. Banca di Roma	700 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	278 —
» 3 0|0	62 50	» » Tiberina	60 —	» » Tramway Omnib.	170 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0	— —	» » Ind. e Comm.	510 —	» » Fondiar. Italiana	50 —
Prestito Rothschild 5 0|0	99 —	» » » » (certif. provv.)	495 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0|0	460 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	240 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	465 —	» Soc. Cred. Mobiliare	535 —	» » Navigazione Generale Italiana	395 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion	400 —	» » Metall Italiana	400 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1|2 0|0	504 —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1000 —	» della Piccola Borsa	255 —
Az. Ferr. Meridionali	690 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	900 —	» » Fondiar. Incendi	85 —
» » Mediterranee	560 —	» » Acqua Marcia	1230 —	» » » Vita	235
» » » » (certificati provv.)	500 —	» » per condotte di acqua	280 —	» » Cacutchouc	210 —
» Banca Nazionale	1860 —	» » Generale per la Illuminazione	280 —	Obbl. Soc. Immobiliare 5 0|0	470 —
» » Romana	1065 —	» » Immobiliare	490 —	» Soc. Immob. 4 0|0	200 —
» » Generale	490 —			» » Ferroviarie	290 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*